

XCV.

TORNATA DI VENERDÌ 12 DICEMBRE 1930

ANNO IX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Per il centenario della morte di Simone Bolivar	3674	Per la crociera aerea transoceanica	3713
GARIBALDI	3674	PRESIDENTE	3713
PRESIDENTE	3677	Disegni di legge (Approvazione):	
Congedi	3677	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente semplificazioni alle scritture contabili dei risparmi postali.	3713
Interrogazione (Svolgimento):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate.	3713
Unificazione delle tariffe degli automezzi in servizio di piazza	3677	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici	3713
ALFIERI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3677	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale	3714
MARESCA DI SERRACAPRIOLA	3678	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri	3714
Autorizzazione a procedere:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate.	3714
contro il deputato Borriello	3679	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo alla esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 — Parigi, aprile 1930).	3715
Proposte di modificazioni al regolamento della Camera (Discussione)	3679		
STARACE	3679		
Disegno di legge (Presentazione):			
MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1524, concernente la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche a Montecelio	3683		
Disegni di legge (Discussione):			
Nuove norme sulla censura teatrale.	3683		
PAOLONI	3683		
Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili.	3685		
GARIBALDI	3685		
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	3689		
Obbligatorietà della istruzione premilitare.			
— Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito	3694-3704		
GUGLIELMOTTI	3694		
CECI	3699		
GAZZERA, <i>ministro</i>	3702-3707		
LUSIGNOLI	3705		
DEL CROIX	3705		
FORTI	3706		
CAPRINO	3707		
LUNELLI	3707		

	Pag.		Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo alla approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonchè degli atti aggiuntivi stipulati alla stessa data	3716	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo alla esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 — Parigi, aprile 1930).	3720
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche	3716	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo alla approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonchè degli atti aggiuntivi stipulati alla stessa data	3720
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale »	3717	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche	3720
Saluto al Presidente	3717	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale »	3721
BAISTROCCHI	3717	Proroga dei lavori parlamentari	3722
GAZZERA, <i>ministro</i>	3717	PRESIDENTE	3722
PRESIDENTE	3717		
Per gli auguri di Capodanno alle Loro Maestà	3717		
PRESIDENTE	3717		
Disegni di legge (Votazione segreta):			
Nuove norme sulla censura teatrale	3718	La seduta comincia alle 16.	
Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili	3718	GUIDI-BUFFARINI, <i>segretario</i> , legge il processo verbale della tornata precedente. (È approvato).	
Obbligatorietà della istruzione premilitare	3718		
Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito	3719	Per il centenario della morte di Simone Bolivar.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali	3719	GARIBALDI. Chiedo di parlare.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate	3719	PRESIDENTE. Ne ha facoltà.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici	3719	GARIBALDI. Onorevoli camerati! La prima visione dell'avvenire, l'intuizione miracolosa di ciò che la vita richiedeva da loro, apparve nello stesso modo, ai due più rappresentativi eroi del genio latino: Garibaldi e Bolivar.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale	3719	Garibaldi, mozzo della barca ove il padre era capitano e marinaio, giunse dal mare di Nizza a Fiumicino, compiendo un grande ed audace viaggio, e per la navicella e per i due intrepidi: e, forse sospinto da quell'arcana sete di bellezza e di sogno che afferra ogni giovane navigante, si recò a Roma, nel Foro Romano, il povero campo dei buoi e delle vaccine presso cui passavano immemori e salmodianti le processioni dell'anno santo allora proclamato da Leone XII. Fu quella la prima, la più indimenticabile lezione ricevuta da Giuseppe Garibaldi.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri	3720		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate	3720		

Il giovanetto, libero da preoccupazioni scolastiche, intese in piena verginità di spirito la maestà di Roma; di quella antica e appena affiorante dal suolo: ne intese il sublime comandamento e davvero non vi fu ombra di retorica sul terso cristallo della sua anima. Da quel giorno Giuseppe Garibaldi fu consacrato dalla provvidenza Eroe della libertà d'Italia.

Allo stesso modo, benchè con più matura preparazione spirituale e culturale, alcuni lustri prima Simone Bolivar, qui in Roma, aveva avuto la stessa investitura dal destino, quasi perchè soltanto nel fantastico fulgore di questa nostra luce romana si possa rilevare l'eroe, si possa assumere un ruolo decisivo nella storia dei popoli.

Il Venezuela, la Colombia, il Perù, l'Equatore, la terra che poi si dirà Bolivia, non erano più lontane da Roma di quello che lo fosse l'Italia, perchè l'Italia e l'America meridionale parlano con la stessa voce a Garibaldi e a Bolivar.

Vi è dunque la prova in questo duplice meraviglioso fenomeno che la latinità è veramente una formidabile unità: e veramente il solo, autentico impero dello spirito umano. Per lo meno non sembra concepibile una idea imperiale che non sia anche una idea romana.

Io non voglio e non posso proseguire in un parallelo fra Garibaldi e Bolivar: sforzare le due figure e restare sullo stesso piano sarebbe puro esercizio rettorico. Garibaldi e Bolivar sono due campioni dell'idea latina, due liberatori, due giganti, che identificano in se stessi le loro Patrie. Ma il parallelo finisce qui. Garibaldi è il fiore più bello della stirpe italica, è l'uomo che passa immacolato sulle passioni degli uomini, è l'Eroe puro simbolo di valore, di bontà e di sapienza. Invece la figura di Simone Bolivar è umanamente tragica. Le passioni politiche lo tormentano: la guerra, non la cavalleresca e leggendaria guerra che noi amiamo, lo prende nel suo turbine crudele: è stato giustamente detto che una figura simile dovrebbe esser celebrata da Eschilo.

Vi era in lui il senso napoleonico della storia. Napoleone è stato il solo contemporaneo degno di stargli a confronto, e se noi non fossimo abituati a polarizzare le nostre idee sugli avvenimenti d'Europa, avremmo dovuto, fin dai banchi della scuola assuefarci a paragonare l'opera di Bolivar con quella dell'italico Bonaparte, perchè ambedue furono fondatori di Stati.

Bolivar nel suo fatale viaggio in Italia, nel 1805, aveva parlato in Roma con gli spet-

tri dell'antichità quasi come il pellegrino smarrito che si recasse ad interrogare la sibilla: ma aveva anche assistito all'incoronazione di Napoleone Re d'Italia, ultima scena della risurrezione dell'Impero di Carlo Magno.

Simone Bolivar era invece divenuto un autentico eroe antico e spregiò la commedia di Napoleone. No, nessun romanticismo era in lui. Egli portò con sé in America uno stupefacente spirito classico, una meravigliosa sensibilità latina, una portentosa volontà di tornare contemporaneo di Cesare, di Catone, di Scipione. E siccome riuscì a essere Scipione sul campo di battaglia, Catone e Cesare nel Governo, può dirsi davvero che egli abbia incarnato la straordinaria figura di un romano antico sperduto nel XIX secolo.

Il progetto di Bolivar di creare a presidio dello Stato un Senato a vita, prova come egli reputasse il Senato di Roma un vero depositario della sovranità, anche sotto gli imperatori. E infatti la Repubblica romana non finisce nè con Cesare nè con Augusto come per solito ci insegnano, ma almeno due secoli dopo, quando gli imperatori della decadenza instaurarono una specie di assolutismo asiatico.

Per questo egli, fundamentalmente repubblicano, non esitò ad esercitare la dittatura con la costanza, la fierezza, la consapevolezza del genio che si sente indispensabile alla salvezza della Patria.

La storia ha di questi ricorsi meravigliosi, non legati uno all'altro da alcun legame di esempio e di casualità: quando una Nazione, una stirpe sono in pericolo o han bisogno — bisogno di vita o di morte — di cercare nuove strade per il loro avvenire, esprimono dal loro seno, eroi e dittatori. E l'Italia è la terra classica di questo provvidenziale fenomeno.

Il Duce Mussolini ne è un'incarnazione, nella quale vedo riprodotti certi lati dello spirito bolivariano che fanno davvero pensare a superiori leggi regolatrici. E nel Duce l'animo di un romano pur senza riprodurre nè Cesare nè Catone, perchè egli è più contemporaneo di tutti noi, e l'Italia d'oggi e quella dell'avvenire, lo plasmano in tutte le più sue intime fibre.

È nel Duce la stessa audacia religiosa del dittatore Bolivar, la stessa incrollabile fede nei destini della Patria e suoi.

Ma la dittatura di Simone Bolivar è anche qualche cosa di più: è un vero e proprio « Cesarismo » che egli trovava ben naturale con i modelli romani avanti gli occhi. Ma la troviamo logica e naturale anche noi, dato il terribile caos politico e sociale nel quale le belle terre dell'Atlantico al Pacifico erano

state gettate dalla guerra di liberazione. Che era spesso anche guerra civile per l'incomprensione dello stesso popolo Sud-americano verso gli ideali del dittatore. Che era, qualche volta, la dolorosa sconfitta che rialzava momentaneamente le sorti dei realisti spagnoli.

Non potrei illustrare la prodigiosa dittatura di Bolivar e ricordare, neppure per sommi capi, l'epopea guerresca e politica di lui, che è stata certamente la maggiore dittatura delle tre Americhe.

Importa invece, in questa rinnovata primavera della nostra stirpe latina accennare, perchè il ricordo del centenario non trascorra invano, ai capisaldi bolivariani che trascendono le singole regioni da lui liberate e sono ancora a base di quella universalità latina che noi crediamo una delle leggi più radiose degli eredi di Roma.

La politica estera del dittatore Bolivar può definirsi un nazionalismo sud-americano; ma non deve confondersi con la dottrina di Monroe la quale ha un programma prettamente negativo, e che come è noto, fu concordato tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra per la difesa di materiali interessi.

La dottrina nazionalista di Simon Bolivar secondo la formula « l'America per gli americani » non poteva nascere che dalle terre insanguinate dell'America meridionale e durante la terribile crociata contro la dominazione spagnola.

Bolivar, da perfetto ed equilibrato statista romano, non fu uno xenofobo. Egli dettò memorabili parole a proposito dell'immigrazione:

« Si deve favorire l'immigrazione, scrisse, di genti che si stabiliscono qui con le loro arti e la loro scienza. Cotesti vantaggi, un governo indipendente, scuole gratuite e matrimoni con europei e anglo-americani, cambieranno radicalmente il carattere del popolo facendone una nazione illustre e prospera ».

Questo era il nazionalismo necessario a paesi vastissimi e quasi spopolati; e Bolivar non poteva prevedere quali linfe preziose d'ingegno, di lavoro e di sangue, avrebbero loro apportato milioni di italiani idealmente rispondenti al suo programma costruttivo.

Il fondatore di cinque nazioni si sentì fatalmente l'apostolo di un Pan-americano meridionale che avrebbe dovuto sbocciare in una sola confederazione con un solo governo.

« Il patto americano, egli affermò con orgogliosa ma legittima fede, avrebbe unito il continente intero in aspetto di maestosa bel-

lezza senza precedenti nelle nazioni antiche onde l'America si sarebbe chiamata la Regina delle Nazioni ».

Il progetto così nobilmente imperialista; avrebbe, secondo me, fatto anche di più: avrebbe risparmiato la continua crisi costituzionale degli Stati Sud-americani, crisi indubbiamente di sviluppo, ma che di tanto ha ritardato il loro progresso.

Bolivar non riuscì nemmeno a costituire una confederazione fra le cinque nazioni da lui liberate, cui il suo genio avrebbe saputo dare uno Statuto e che, per essere meno teorico della sua famosa « Costituzione boliviana » gli sarebbe sopravvissuto e sarebbe stato di esempio per gli altri Stati. Bolivar non riuscì perchè la morte lo ghermì troppo presto, anche se da un anno sembrava essersi ritirato dalla grande tragedia della sua potentissima vita.

Ma l'opera sua era rimasta. Dirò meglio s'è sviluppata di decennio in decennio divenendo sempre più feconda ed attuale a mano a mano che si è diffusa una coscienza latina nella popolazione che, in fondo, di sangue latino ne aveva una scarsa percentuale.

Farei della retorica se riconoscessi il mio ideale d'universalità latina nell'opera di Bolivar soltanto dalla così detta comunanza di sangue.

Ciò che crea una vera solidarietà internazionale è la cultura, la mentalità, la civiltà comune. Sono le leggi infrangibili della storia e della geografia. E la poesia della tradizione, è l'eredità delle generazioni che ci hanno insegnato la via, e la somma di esperienza dei grandi condottieri immortali che ci guidano e ci guidarono.

Così col sorgere degli Stati sud-americani può dirsi che la civiltà latina abbia toccato, or è appunto un secolo, l'estremo occidente oltre il quale non è più lecito l'andare. È qui la vera, la sconfinata grandezza di Simone Bolivar che imprime per l'eternità il suggello latino alle vecchie colonie spagnole forse destinate senza di lui, a divenir preda degli anglosassoni o dei germanici cui la decadenza spagnola apriva la successione.

E a questo punto domandiamoci:

È possibile che questo immenso impero ideale non debba tangibilmente operare in America o in Europa ?

Perchè se il suo confine occidentale è lungo il Pacifico, il suo confine orientale è qui presso di noi, e non difeso da un oceano sconfinato, ma premuto da stirpi e da civiltà fameliche e storicamente avversarie: germaniche e slave.

Disegnamolo codesto confine: è la linea del Reno e dell'Adriatico. Linea che si completa con la testa di ponte della Dalmazia perchè un mare così ristretto affratella le sponde e le rende partecipi di una lunga vita nazionale. Infatti la geografia che non è mai illogica e risolve con sicurezza matematica tutti i problemi politici, ha posto le Alpi dinariche a difesa del fossato adriatico.

Ho detto questo per incidenza. Ma questa incidenza nel grande quadro del mondo latino ha una formidabile importanza: perchè dall'Oceano Pacifico al Reno i confini sono certi ed accertati: e invece nel breve tratto fronteggiante l'Adriatico, sono certi sì, ma furono resi aperti e malfidi dalla più ingiusta ed anti italiana delle paci. Nel nome del grande costruttore dell'ideale impero della latinità, nel nome di Simone Bolivar, la protesta per la brama slava sull'adriatico risuoni come un richiamo alle leggi supreme della storia e della giustizia latina!

Quest'ideale impero latino sembra oggi minato dalle fondamenta, perchè troppa gente il confine del Reno, e la Dalmazia rinnegano. Ho fede, ferma fede, che nè la storia, nè la giustizia, abbiano abdicato proprio là dove la latinità ha originato le sue figlie primogenite.

È questo appena un cenno ed un auspicio. Ma io son fiero di lanciarli commemorando Simone Bolivar. Anch'egli sognò un Pan-nazionalismo americano quando intorno a lui era il deserto spirituale. Il suo sogno partì da Roma ed io a Roma lo riconduco. Mi sembra che non potrei rendere omaggio più degno a chi misurò l'avvenire della sua Patria con la grandezza della nostra Roma - Patria comune di tutte le genti latine. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — Il Capo del Governo, i ministri e i deputati si alzano — Segni di attenzione*). Onorevoli camerati, sei anni or sono ho avuto la ventura, quale ambasciatore dell'Italia, due volte vittoriosa, di recare alla tomba di Simone Bolivar il lauro raccolto sul Monte Sacro.

Oggi, le eloquenti parole del camerata Garibaldi mi offrono l'opportunità di esprimere a nome della Camera plebiscitaria fascista la reverenza nostra e la reverenza del popolo italiano per la figura dell'audace e geniale liberatore dell'America latina.

Il popolo italiano riconosce che la figura di Simone Bolivar è degna di passare alla storia come sorella ed emula dei maggiori eroi del nostro Risorgimento.

Perciò nella celebrazione del suo centenario il popolo italiano si sente fraternamente e profondamente unito ai latini d'America. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Muscatello, di giorni 1; Ducrot, di giorni 1; per motivi di salute, Bianchini, di 1; Olivetti, di 1; per ufficio pubblico gli onorevoli: Rossi, di giorni 1; Coselschi, di 1; Molinari, di 1; Fabbrici, di 1; Calza Bini, di 1; Porro Savoldi, di 1.

(*Sono concessi*).

Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni; la prima è dell'onorevole camerata Maresca di Serracapriola, ai ministri delle corporazioni e delle comunicazioni, « per conoscere se sia prossima l'emanazione dei provvedimenti, già in istudio presso l'apposita Commissione, intesi alla unificazione delle tariffe degli automezzi in servizio di piazza, alla standardizzazione dei tipi di queste vetture e all'istituzione di un'unica divisa per i conducenti degli autotassametri di tutta Italia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni ha facoltà di rispondere.

ALFIERI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Alla interrogazione dell'onorevole camerata Maresca di Serracapriola circa l'opportunità di una unificazione delle tariffe delle automobili pubbliche della standardizzazione dei tipi di tali vetture e della istituzione di un'unica divisa per i conducenti, uguale in tutta Italia, si potrebbe molto brevemente rispondere che di questo argomento si è occupata e si occupa la Corporazione dei trasporti.

Ma poichè penso che l'onorevole Maresca di Serracapriola non ha presentato l'interrogazione per sentirsi dire cosa che già conosceva, ritengo che sia forse opportuno fornire all'onorevole interrogante, ed anche alla Camera, alcune notizie relativamente ai lavori che la Corporazione dei trasporti va svolgendo su questo argomento.

Circa la unificazione delle tariffe bisogna tener presente che il costo complessivo dell'esercizio dei *taxis* è formato da due elementi; spese fisse, che sono indipendenti dal percorso

delle vetture, e che sono costituite dallo stallaggio, dal lavaggio, dall'interesse per l'ammortamento del capitale, dalle tasse di circolazione, dalle assicurazioni, dalle spese generali dell'Azienda; e le spese variabili che sono direttamente dipendenti dal percorso compiuto dalle automobili, spese costituite cioè dal consumo di benzina, del lubrificante, delle gomme, dalle spese del personale.

Di fronte a questa complessità dei costi di produzione, era stata fatta una proposta di sottrarre ai podestà la competenza di stabilire le tariffe, per conferire questa competenza a speciali Commissioni presiedute dai prefetti e composte da esperti in materia. Ma è sembrato al Governo che, date le esigenze caratteristiche alla topografia delle diverse località, al movimento turistico e ad altre condizioni, quale, per esempio, il famoso ritorno a vuoto delle vetture, che varia profondamente da regione a regione, è sembrato opportuno non sottrarre questa competenza e lasciarla alle autorità comunali.

Per ciò che riguarda la standardizzazione dei tipi, se essa crea dei vantaggi, quale quello di attuare il tipo di vettura unico con caratteristiche, diciamo così, urbane, quale quello di costruire delle vetture in serie con un servizio completo dei pezzi di ricambio, la possibilità di costruire alcuni elementi della carrozzeria a stampi metallici con una minore spesa d'impianto e di esercizio e col conseguente beneficio del pubblico, bisogna tener presente che per altro ci sono degli elementi contrari, quale quello di rendere possibile una condizione di monopolio per quelle industrie, che fossero particolarmente attrezzate alla fabbrica di questo tipo unico di vetture.

Di più bisogna calcolare anche, in questo argomento, la diversità topografica da regione a regione, e tener presente che, una volta creato il tipo unico, se si dovesse entrare in quest'ordine di idee, se per avventura questo tipo unico non andasse più bene, bisognerebbe egualmente mantenerlo in circolazione.

Bisogna mettere in rilievo che questa standardizzazione che è auspicata, questo tipo unico renderebbe impossibile una condizione che adesso si verifica continuamente, cioè di permettere agli esercenti di valersi di auto usate dimesse dai privati, ciò che rappresenta un evidente risparmio, che va tutto a beneficio del pubblico.

Comunque, voglio assicurare l'onorevole interrogante che il Governo terrà in considerazione opportuna le proposte che saranno

avanzate dalla corporazione dei trasporti; e posso confermare, per ciò che riguarda il terzo punto, all'onorevole Serra-Capriola che, conformemente alle disposizioni date dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle comunicazioni, col primo del prossimo anno tutti i conducenti di vetture pubbliche saranno obbligati a vestire una divisa uniforme.

PRESIDENTE. L'onorevole Maresca di Serracapriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni per la pronta risposta che ha dato alla mia interrogazione e mi permetto far rilevare che gli argomenti ai quali ho accennato nella mia richiesta si ricollegano alla necessità, profondamente sentita da lungo tempo, di disciplinare con direttive di carattere generale i rapporti tra amministrazioni comunali e concessionari di automezzi, soprattutto per ciò che riguarda la fissazione di criteri nazionali da osservare nella determinazione delle tariffe per automobili in servizio pubblico di piazza, numero di concessioni e tipi di macchine adibite come autotassametri.

Senza entrare in merito alle varie proposte in esame, prendo atto della dichiarazione del sottosegretario di Stato per le corporazioni, che, scartatasi la prima proposta di una Commissione, fatta dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, che tendeva a stabilire cinque tabelle di tariffe, in relazione alla importanza dei singoli centri urbani, resta all'esame la proposta della stessa Confederazione di dare la facoltà di determinare le tariffe per le automobili in servizio pubblico di piazza, in base a indici di costo di produzione, a speciali Commissioni presiedute dal prefetto e composte di funzionari esperti in materia, nonchè di rappresentanti del comune e delle organizzazioni sindacali.

Se, come sembra, prevarrà tale criterio, modificato secondo il giusto parere del Ministero dell'interno, che la facoltà di determinare le tariffe deve sempre essere prerogativa del podestà e non del prefetto, la Commissione dovrebbe seguire l'andamento del mercato e le variazioni delle retribuzioni, in modo da essere sempre in grado di introdurre tempestivamente ed obbiettivamente nelle tariffe le conseguenti opportune modificazioni.

In base a tali criteri, la corporazione dei trasporti terrestri del Consiglio nazionale non intende perequare le tariffe di tutte le

località, il che, secondo essa, non sarebbe nè giustificato, nè realizzabile, e intende, invece, determinare in ciascuna località le tariffe stesse, in base a uniformi criteri concreti e positivi, che tengano pure conto delle peculiari condizioni locali, ma che, in ogni caso, impediscano variazioni ingiustificate.

È interessante richiamare alcuni dati dell'Istituto centrale di statistica circa le tariffe delle auto pubbliche, sulla base di un percorso di cinque chilometri: dai quali si rileva la enorme differenza di tariffe tra città e città, ed, osservato che il prezzo diurno del trasporto per vetture a quattro posti era a Milano, nel 1914, di lire 0,58 per chilometri, mentre ora è di lire 1,84, risulta che il costo attuale di un chilometro di percorso, nelle varie città, sarebbe il seguente: Palermo 1.61; Roma e Milano 1.81; Napoli, 1.87; Messina 1.89; Bologna e Torino, 1.93; Bari 1.98; Trieste 2.08; Brescia 2.24; Catania 2.30; Genova 2.32; Padova 2.82.

Notevole il fatto di Padova che, nel 1914, aveva la tariffa più bassa sui tutti: 0.57 per chilometro e che ora ha quella più alta di tutti: 2.82.

Circa l'unificazione delle uniformi per i conducenti degli autotassametri, nella quale questione è interessata anche la Confederazione dell'industria, formulo il voto che, conformemente alle cortesie dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni, si addivenga presto e senza concedere ulteriori proroghe all'emanazione delle necessarie disposizioni per tutti gli autoconducenti pubblici d'Italia, perchè anche in questa forma esteriore possa dedursi la disciplina che ha assunto in Italia, oramai, qualsiasi manifestazione di attività.

Invoco, infine, una particolare attenzione da parte del competente Ministero sulla mia richiesta di standardizzazione o per lo meno sulla necessità di emanazione di precise norme per i tipi di vetture in servizio di piazza, per quel decoro dei pubblici servizi delle nostre grandi città, che debbono, anche in questo campo, competere vittoriosamente con qualsiasi altra città dell'estero.

E con queste vive raccomandazioni, ringrazio di nuovo l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni e mi dichiaro soddisfatto delle assicurazioni datemi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Josa, ai ministri dell'agricoltura e delle foreste e della guerra, « per conoscere se, nell'interesse della produzione ippica e particolarmente di quella mulina, anche per i bisogni militari, e in

relazione alle disposizioni del Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, nonché alla legge 29 giugno 1929, n. 1366, non intendano di stabilire, con opportuni criteri di determinazione e delimitazione, uditi gli organi locali, zone ippiche di allevamento, in modo da orientare gli allevatori nell'indirizzo da seguire, e impedire arbitrarie decisioni delle Commissioni incaricate dell'approvazione degli stalloni, le quali contribuiscono colla loro opera ad acuire il contrasto, in molti casi palese, fra l'azione dei depositi stalloni e quella dei privati allevatori ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha domandato che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato ad altra seduta.

Non essendovi osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzare a procedere in giudizio contro il deputato Borriello, imputato del reato di cui all'articolo 857, n. 3, del Codice di commercio.

La Commissione permanente, nelle sue conclusioni, propone di accordare la richiesta autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Discussione di proposte di modificazioni al Regolamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle modificazioni proposte dalla Commissione del Regolamento al Regolamento della Camera (Doc. IV, numero 3-A).

È aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Starace. Ne ha facoltà.

STARACE. Onorevoli camerati, le modificazioni proposte dalla Commissione del regolamento non credo debbano essere illustrate. Il camerata onorevole Arcangeli, relatore, ha compilato una relazione che è molto chiara ed esauriente. I riferimenti a precedenti che riguardano corpi legislativi di altri Stati a regime democratico, precedenti che per noi hanno un interesse molto relativo, anzi potrei dire che non ci interessano affatto, stanno tutt'al più a dimostrare

come la proposta più degna di rilievo, quella cioè che si riferisce ai deputati che incorrono in sanzioni disciplinari, sia da considerare come una questione che rientra nell'ordine normale delle cose.

Desidero piuttosto richiamare la vostra attenzione sull'alto valore morale, e per conseguenza fascista, della proposta che è contenuta nell'articolo 29, aggiunto al regolamento.

L'articolo dice testualmente: « I deputati incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 17 dello Statuto del Partito nazionale fascista, non possono, mentre dura l'applicazione di tali sanzioni, prendere parte ai lavori parlamentari. Dalla data del provvedimento disciplinare, rimane sospeso il godimento dell'indennità parlamentare e di tutte le concessioni di qualsiasi natura inerenti alla qualità di deputato ».

Si tratta, onorevoli camerati, di definire nettamente la posizione del deputato colpito da una sanzione disciplinare, da parte del Direttorio nazionale o della Corte di disciplina in sua vece; di rendere efficace la sanzione, particolarmente nei confronti di quei camerati che, come noi, rivestono un mandato assai delicato, quello parlamentare.

In passato che cosa accadeva?

Il deputato colpito da una sanzione disciplinare, fosse essa la sospensione a tempo determinato o indeterminato, fosse il ritiro della tessera o, peggio, l'espulsione (della quale dirò in seguito), non solo poteva, agli effetti del regolamento della Camera, continuare ad esplicare la sua attività, ma poteva anche continuare a beneficiare di tutte le concessioni che dal mandato stesso derivano.

In seguito è stato stabilito che il deputato doveva astenersi dall'esercitare il mandato. Ma in nessun regolamento e in nessuna disposizione era prevista la sospensione del godimento dell'indennità parlamentare e delle altre concessioni.

Ma negli ultimi tempi si è anche andati oltre.

Il deputato incorso nel provvedimento del ritiro della tessera è stato invitato a rassegnare il mandato e lo ha rassegnato.

In sostanza, dunque, l'articolo 29 aveva già la sua pratica applicazione.

Pertanto, nulla di nuovo.

Che cosa dice in materia lo Statuto del Partito, che per noi è legge?

Dice: « Il fascista sospeso ha l'obbligo di astenersi da ogni attività politica e non

può far valere alcun diritto che gli derivi dalla sua qualità di fascista ». Lo stesso articolo 21 dello Statuto dice: « Il fascista a cui fu ritirata la tessera o che venne espulso, ha l'obbligo di dimettersi da tutte le cariche e deve restituire entro le 24 ore, ecc. ».

Senonché l'articolo 29 non prevede il caso in cui il deputato debba cessare dalla carica. Si riferisce soltanto alla sospensione dell'attività e dai benefici che dalla carica derivano.

L'espulsione è comminata, dallo Statuto del Partito, a coloro che abbiano tradito la causa o siano stati condannati per reati infamanti: il che equivale al tradimento, perchè colui che ha l'onore di possedere la tessera incorrendo in un reato infamante e nella conseguente condanna, non v'è dubbio che la causa tradisca.

Pertanto, a mio modo di vedere, errano coloro che, cavillando, affermano che le dimissioni dalla carica di deputato con la formula « per avere tradito la causa » non sono previste dalle disposizioni vigenti.

È bene chiarire il punto che riguarda la sospensione del godimento dell'indennità.

Il deputato ha diritto al rimborso all'atto della cessazione del provvedimento disciplinare?

È ovvio che non abbia diritto. Il rimborso gli spetta soltanto in caso di errore, che può essere commesso, perchè gli uomini che giudicano, sono suscettibili di errare.

DEL CROIX. Perde anche le immunità parlamentari?

STARACE. No. Non è necessario farne cenno nel regolamento, perchè l'autorizzazione a procedere può essere richiesta in qualsiasi momento.

Onorevoli camerati, si è detto che l'articolo 29 avrebbe dovuto essere inserito prima nel regolamento della Camera. Dichiaro che la questione non ha rivestito carattere di urgenza, perchè (e ciò torna a vostro onore) i casi per i quali il Direttorio del Partito è dovuto intervenire, sono stati poco numerosi, potrei dire addirittura sporadici.

Alcuni camerati hanno creduto di vedere nella modificazione proposta, che è da considerare una necessaria misura, una specie di arma affilata da impiegare in una eventuale notte di San Bartolomeo. (*Si ride — Commenti*).

Voci. Esagerato!

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro.* Dica la notte di Santo Stefano! (*Si ride*).

STARACE. L'esagerato non spetta a me. Se mai, spetta a coloro che hanno manifestato le loro ingiustificate preoccupazioni.

In ogni modo vi assicuro, per quanto questa mia assicurazione sia da ritenere assolutamente superflua, che la modificazione apportata si è resa necessaria, come innanzi ho detto, per regolare uno stato di fatto già esistente.

D'altra parte, garanzia assoluta per tutti non è soltanto la illuminata giustizia del Segretario del Partito, che è altresì il nostro benedetto Presidente della Camera, ma è anche il vostro attaccamento al Regime, l'alto senso di disciplina e di responsabilità che avete dimostrato e continuerete a dimostrare in ogni circostanza.

Potete, pertanto, con piena tranquillità, dare il vostro consenso a questo atto, che è in perfetta armonia col nostro spirito rivoluzionario. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione delle singole modificazioni proposte dalla Commissione del Regolamento.

La Commissione propone di modificare così il primo comma dell'articolo 4 del Regolamento vigente:

« Costituito il Seggio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di tre Vice-Presidenti, di due Questori e di sei Segretari ».

(È approvato).

La Commissione propone di modificare così il primo comma dell'art. 5:

« Per la nomina dei Vice-Presidenti, dei Questori e dei Segretari, *(il resto identico)* ».

(È approvato).

All'articolo 10 la Commissione propone di modificare così il primo comma:

« Gli Uffici sono rinnovati ogni anno alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari *(il resto identico)* ».

(È approvato).

All'articolo 11 la Commissione propone che il terzo comma sia così modificato:

« L'ordine del giorno degli Uffici viene dal Presidente comunicato alla Camera non

più tardi della vigilia del giorno in cui devono adunarsi, *(il resto identico)* ».

(È approvato).

All'articolo 13 la Commissione propone che il primo comma sia così modificato:

« Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e tempera la discussione, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, ed è, occorrendo, l'oratore della Camera; sorveglia all'adempimento dei doveri dei Questori e dei Segretari e provvede al buon andamento dei lavori della Camera ».

(È approvato).

La Commissione propone che l'articolo 14 diventi articolo 15.

(È approvato).

L'articolo 15 si propone che diventi articolo 14 così formulato:

« I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al personale degli uffici, *(il resto identico)* ».

(È approvato).

All'articolo 16 la Commissione propone di modificare così il primo comma:

« Il Presidente, i Vice-Presidenti, i Questori ed i Segretari costituiscono il Consiglio di Presidenza ».

(È approvato).

All'articolo 19 la Commissione propone la seguente modificazione al primo comma:

« L'esame dei progetti di conversione in legge di decreti-legge, fatta eccezione per quelli che importino onere finanziario, di competenza della Giunta generale del bilancio, ai sensi del successivo articolo 49 e per quelli relativi ai trattati di commercio e alle tariffe doganali, di competenza della apposita Commissione permanente, è deferito ad una Commissione permanente composta di quindici deputati scelti dal Presidente in principio di ogni legislatura ».

Il secondo comma resta identico.

In fine, la Commissione propone la soppressione del terzo comma, che era così formulato:

« L'ordine del giorno di ciascuna seduta della Commissione permanente per la con-

versione in legge dei decreti-legge sarà diramato preventivamente a tutti i deputati, i quali avranno diritto di far pervenire in tempo utile le loro osservazioni ».

(È approvato).

La Commissione poi propone un articolo 29 aggiuntivo:

« I deputati incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 17 dello Statuto del Partito Nazionale Fascista, non possono, mentre dura l'applicazione di tali sanzioni, prendere parte ai lavori parlamentari.

« Dalla data del provvedimento disciplinare rimane sospeso il godimento della indennità parlamentare e di tutte le concessioni di qualsiasi natura inerenti alla qualità di deputato ».

(È approvato).

L'articolo 29 diventa articolo 30.

(È approvato).

Per l'articolo 30 la Commissione propone che sia soppresso come articolo a sè e introdotto nell'articolo 31 come primo comma.

(È approvato).

All'articolo 45, la Commissione propone che il primo comma venga così modificato:

« Il ministro, ovvero il deputato proponente, nell'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche in seguito, può chiedere che sia dichiarato urgente ».

(È approvato).

All'articolo 49, la Commissione propone che il primo comma venga così modificato:

« Spetta alla Giunta generale del bilancio l'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Aziende autonome che ne dipendono, dei progetti di legge concernenti autorizzazioni suppletive di spesa e dei progetti, in genere, che importino, per lo Stato, onere finanziario rilevante ».

(È approvato).

All'articolo 52 la Commissione propone il seguente comma aggiuntivo:

« Il Presidente darà notizia alla Camera dell'esito dei procedimenti autorizzati, se-

condo le comunicazioni pervenute dal Ministero della giustizia ».

(È approvato).

L'articolo 55 la Commissione propone che venga così modificato:

« Le relazioni possono essere presentate in seduta pubblica ovvero alla Presidenza della Camera ».

(È approvato).

L'articolo 56 la Commissione propone che venga così modificato:

« Nessuno può parlare più di due volte nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatti personali ».

(È approvato).

All'articolo 67 la Commissione propone che, rimanendo identico il primo comma, il secondo venga così modificato, sopprimendosi l'ultima parte:

« Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo del progetto di legge ».

(È approvato).

All'articolo 84 la Commissione propone il seguente nuovo testo:

« I disegni di legge composti di un solo articolo, per il quale non sia chiesta la divisione, sono votati senz'altro a scrutinio segreto ».

« Gli articoli dei disegni di legge sono votati separatamente per alzata e seduta solo quando vi siano su di essi proposte di emendamenti ».

« Gli articoli sui quali non siano presentati emendamenti o formulate osservazioni si intendono approvati con la semplice lettura.

« Le proposte di emendamento e di articoli aggiuntivi sono messe separatamente ai voti ».

(È approvato).

Dell'articolo 100 la Commissione propone il seguente nuovo testo:

« Nel presentare una interrogazione il deputato dichiara se intenda di avere la risposta scritta. In questo caso il Governo entro sei giorni dall'annuncio in seduta pubblica, o dalla data di trasmissione, durante il periodo delle vacanze parlamentari, invia la risposta all'interrogante comunicandone copia alla Presidenza della Camera.

« La risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della prima tornata in cui viene annunciata alla Camera ».

(È approvato).

All'articolo 126 la Commissione propone la soppressione del secondo comma, che era così formulato:

« Quando la Camera si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti ».

(È approvato).

In fine, la Commissione propone la soppressione dell'articolo 135 che era così formulato:

« Gli uscieri, commessi ed inservienti sono nominati e revocati dalla Presidenza, e rimangono sotto la dipendenza diretta dei Questori ».

(È approvato).

Sono state così approvate tutte le proposte di modificazioni al Regolamento formulate dalla Commissione.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, concernente la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche a Montecelio. (767).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla censura teatrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla censura teatrale.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 700-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Paoloni.

Ne ha facoltà.

PAOLONI. Onorevoli camerati, questo disegno di legge, che ci disponiamo ad approvare non è istitutivo, ma correttivo, dell'Istituto della censura teatrale, che esiste nell'articolo 72 della nostra legge di Pubblica Sicurezza. Si tratta di regolare la censura teatrale con nuove norme, per eliminare inconvenienti finora prodotti dal frazionamento periferico delle facoltà e delle responsabilità, inconvenienti che sono prospettati con precisione nella relazione ministeriale.

Tuttavia, a mio modesto avviso, è opportuno che da questa tribuna, in questa occasione, si accenni al criterio fascista della censura, per qualche aspetto diverso da ogni altro, ed anche si segnali qualche deficienza cui conviene provvedere.

Antitutto constatiamo che, anche per il ricordo di altri tempi, la critica all'Istituto della censura in genere, e di quella teatrale specialmente, in se stessa e come funzionamento, è facile. Se ne è scritto abbastanza per fare un'intera biblioteca. Il cliché è questo: la censura, Istituto di polizia, cui si affida la delicatissima responsabilità di imbrigliare le ali al genio, o comunque di passare le opere d'arte al crivello intellettuale di uno o più funzionari, secondo calibrature e norme di morale catalogata.

Ebbene: il genio, quando è veramente genio, vola fuori di tiro, ed ha possanza di ali per superare qualunque impedimento al volo alto e spazioso. Ma all'ingegno artistico, più o meno ingegno, può invece accadere di svolazzare basso, e rasentare cortine di miasmi morbosi, rimanendovi talvolta invischiata.

E poichè l'opera d'arte rappresentativa destinata a pubblico spettacolo, esercita un'azione nella coscienza degli spettatori, almeno quanto il giornale in quella dei lettori, è necessario preservare la società dal pericolo dello svolazzamento pseudo-artistico fra le turpitudini. Dunque la censura teatrale risponde ad una necessità di difesa sociale.

Risponde anche, io penso, ad una funzione di educazione nazionale. Intesa in questo senso, la censura fascista non può essere soltanto organo di polizia propriamente detta; e mi sia consentito di ricordare che, precisamente per questa considerazione, ebbi l'onore di portare l'argomento dinanzi a voi, onorevoli camerati, nella tornata del 27 marzo, in sede di bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

« Nelle forme rappresentative o comunque capaci di influire sulla formazione della coscienza, dicevo allora, la efficacia delle leggi di polizia è limitata ai casi più sfacciati, che non sono sempre i più pericolosi, di offesa al pudore o di apologia di reato. Invece la immoralità concettuale, non dell'episodio ma del soggetto, è assai più corruttrice ».

Perciò vivamente mi compiaccio di veder chiamato a far parte della Commissione consultiva centrale per la censura teatrale, il rappresentante del Partito nazionale fascista, e anche — come propone il relatore e confido che il Governo accetti — quello del Ministero dell'educazione nazionale.

Questo concorso di diverse mentalità, di diverse attitudini, di diversi punti di vista, gioverà molto a rendere la censura teatrale efficace, secondo il concetto fascista, e cioè sostanziale, spirituale, e non formale soltanto e talora tartufesco, della morale.

Senonchè non vedo come, anche così corretto, l'istituto della censura possa difendere la società, contro un pericolo, particolare di certe categorie di pubblici spettacoli; quello della corruzione della coscienza dei minorenni.

Abbiamo vietato, per quanto è possibile, l'abuso dell'alcool e del tabacco ai minorenni. Bisogna provvedere anche a difenderli contro il veleno assai più grave dell'accesso agli spettacoli di cui parlo, anche perchè questi spettacoli possono produrre ben altri avvelenamenti di variate natura. Parlo degli spettacoli di *variété*; qui la parola di idioma straniero non merita di essere tradotta perchè è a suo posto; parlo delle operette di stile *cabaret*, e dei cinema con *variété*; che sono più pericolosi perchè pescano il pubblico in più vaste e profonde zone di popolazione.

Gli spettacoli cosiddetti per adulti (*si ride*) sono un male necessario del nostro tempo (*commenti*). Fra l'altro risponderebbero anche alle esigenze del turismo (*si ride*). È la verità, e non è colpa nostra.

Tanto più a ragione dobbiamo preoccuparci di renderne inaccessibile ai giovani l'atmosfera morbosa.

Concludendo, onorevoli camerati, dirò che non mi dissimulo gli inconvenienti della censura. Ammettiamo che essa possa infastidire l'arte, sebbene la vera arte in definitiva abbia in sé la forza per uscirne vittoriosa; ma poichè un congegno di censura perfetto non è mai stato trovato, e poichè il teatro fin dagli antichissimi tempi è scuola....

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. ...censurata!

PAOLONI. Sua Eccellenza il Capo del Governo rileva che la censura vi era anche nel tempo antico.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. C'è anche in Inghilterra.

PAOLONI. Poichè, dicevo, il teatro fin dall'antichissimo tempo è scuola, di fronte al danno gravissimo ed irreparabile di una scuola di immoralità, accessibile a tutti, accessibile a quella gioventù dalla quale si trarranno i quadri della nazione di domani, dobbiamo avere il coraggio di affermare che invochiamo una vigilanza costante e severa della censura, quanto più intelligente sia possibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Domando al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Il Governo accetta il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Do allora lettura degli articoli nel testo della Commissione.

ART. 1.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state approvate, sotto il riflesso della morale e dell'ordine pubblico, dal Ministero dell'interno, al quale saranno comunicate.

Il ministro può sentire il parere di una speciale Commissione composta dal capo della polizia, che la convoca e la presiede, da un rappresentante del ministro dell'educazione nazionale, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del Partito nazionale fascista, dal capo della divisione Polizia amministrativa, da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

In via normale, la decisione del Ministero sarà presa in un termine non superiore a quindici giorni.

(*È approvato*).

ART. 2.

La concessione della licenza prevista dall'articolo 67 della legge di pubblica sicurezza,

testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione teatrale, che si intende rappresentare o declamare, munito del provvedimento ministeriale con cui la produzione è stata approvata.

Il prefetto può, per contingenze locali, vietare la rappresentazione di qualunque produzione.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere subito dato avviso al prefetto ed al Ministero.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 3.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'articolo 1.

Esse saranno comunicate al prefetto della provincia, dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate dopo la entrata in vigore della presente legge. Il prefetto ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Ove il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.

Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide, sentita la Commissione di cui all'articolo 1.

Il ministro dell'interno, può in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni di cui al 1º comma del presente articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 6 novembre 1926, numero 1848, è abrogato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili.

Se ne dia lettura.

GUIDO-BUFFARINI. segretario, legge. (V. Stampato n. 717-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Garibaldi. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Onorevoli camerati! Il disegno di legge attualmente in discussione contiene quattro modifiche all'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi agli effetti civili e delle solennità civili.

Il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, viene compreso tra le feste nazionali. Il giorno 23 marzo, anniversario della fondazione dei Fasci di combattimento, viene aggiunto alle solennità civili. Dall'elenco delle festività scompare la data del XX settembre, in considerazione — afferma la relazione presentata alla Camera — che col Trattato del Laterano è stata definitivamente chiusa la questione romana, e che quella data è venuta perciò a perdere il suo significato di riconsacrazione annuale del diritto dell'Italia alla sua Capitale. Viene invece aggiunta alle solennità civili la data dell'11 febbraio, anniversario della Conciliazione fra la Chiesa e lo Stato.

A nessuno di voi sfuggirà certamente l'importanza che in un paese libero e civile hanno le feste nazionali. In una delle sue opere meno conosciute, la «Proposizione ai lombardi di una maniera di governo libero», lo storico Carlo Botta ricorda che in ogni tempo gli istitutori di libertà posero in opera tutte quelle cose che per l'umanità ed ingegno loro hanno potuto immaginare più convenienti per fare in modo che la Nazione divenisse una, e venissero a rinvigorirsi quei vincoli che congiungono naturalmente le provincie con le provincie, le città con le città, i cittadini con i cittadini. Essi avevano in animo di operare in modo che un bisogno generale della Nazione fosse sentito come particolare e proprio da ogni cittadino, e ogni bisogno particolare di un particolar cittadino fosse riguar-

dato dagli altri come un bisogno generale di tutta la Nazione.

Ebbero così grido ed esaltazione tutte le grandi gesta dei cittadini singoli, che ridonavano in beneficio di tutti. Colonne, templi, archi venivano eretti in memoria ed onore di quelli che alla Patria avevano recato lustro con le proprie opere, « onde ognuno e ne' presenti e ne' futuri tempi ammirandoli, vieppiù s'inflammasse nell'amor di lei, e fosse pronto a fare lo stesso quandochè l'occasione si fosse presentata ».

« Per ottenere lo stesso intento — dice ancora lo storico illustre — non solamente istituirono delle feste pubbliche ed eressero monumenti in onore dei benefattori della Patria, ma fecero pure l'istessa cosa in riguardo alle epoche rilevanti della Nazione, come di una pace fermata, di una battaglia vinta, di una tirannide spenta, di una libertà data. In tale maniera gli uomini si vestivano dei sentimenti repubblicani, ed erano, più che Fabii, Elia, Giulii, Emilii, Pisoni, cittadini di Roma. Questo amore della Patria accompagnava i cittadini nelle loro case e nelle loro famiglie; e allora si amavano le mogli, si educavano bene i figliuoli, perchè tale era l'utilità della Patria ».

Carlo Botta voleva che la Lombardia una di queste feste istituisse, e che fosse la principale e la più grandiosa di tutte. Altre sarebbero poi venute per celebrare le epoche grandi e gli uomini che avevano bene meritato dalla Patria.

« Solo si deve usare cautela — ammoniva infine il Botta — che non divengano troppo frequenti perchè non inviliscano per troppo uso. E si faccia considerazione ch'è stato uno fra i torti dei legislatori moderni di aver fatto cadere in dispregio que' modi propri di repubblica per far muovere i popoli, per avergli con troppa mano prodigalizzati ».

Se questo, onorevoli camerati, è il fine che devono avere le feste nazionali e le solennità civili, bisogna riconoscere che il nuovo elenco corrisponde ad esso, e che il numero delle feste e solennità non è davvero tale che possa farle cadere in dispregio.

Alla celebrazione dell'Unità italiana e dello Statuto, nella prima domenica di giugno, e dell'anniversario della Vittoria, il 4 novembre, viene ora aggiunto il 28 ottobre.

La Marcia su Roma — e so bene di non dire cosa nuova o peregrina — è il completamento e la valorizzazione di Vittorio Veneto. Felicissima è stata dunque l'iniziativa di aggiungere il 28 ottobre al breve elenco delle feste nazionali. Del resto, come opportunamente

rileva la relazione ministeriale, l'attuale provvedimento non fa che sanzionare legislativamente l'alto significato che la Nazione ha già riconosciuto alla storica data nell'annuale celebrazione.

Se il 28 ottobre ricorda l'inizio della Rivoluzione Mussoliniana, il 23 marzo ricorda la data della fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento. Queste due date sono intimamente connesse l'una all'altra, e quella dell'inizio del movimento fascista (o meglio, e più esattamente, della ripresa, poichè i Fasci di combattimento, come ognuno sa, non sono che la continuazione logica, e necessaria dei Fasci rivoluzionari interventisti), la data della ripresa del movimento fascista, di quel movimento che ebbe caratteri così squisitamente garibaldini, dicevo, doveva anch'essa essere festeggiata. Ma anche qui la legge sanziona uno stato di fatto, che dura ormai da più anni.

Qualche osservazione mi permetta invece la Camera di fare a proposito della soppressione del XX Settembre dall'elenco delle solennità civili.

È proprio vero, onorevoli camerati, che la data della liberazione di Roma ha perduto dopo il XX Settembre ogni significato? Mi sia permesso di essere di parere contrario.

Certo, anche per me, e l'ho già scritto da qualche anno, si sarebbe potuta trovare una altra data per la celebrazione di Roma. Fra i termini opposti del Risorgimento italiano, ci sarebbe stato da scegliere: o il 27 marzo o il 3 novembre; o la data della proclamazione di Roma Capitale d'Italia, o quella di Mentana. La prima richiama alla mente il nome di Cavour, la seconda quello di Garibaldi. È ancora discusso se e quanto il Conte di Cavour desiderasse l'Unità d'Italia. È sicuro che pochi anni prima della sua morte egli derideva gli unitari. Sarà stato forse perchè gli unitari non lo seguivano nella realizzazione di quella che Giuseppe Ferrari chiamò un giorno nell'Aula del Palazzo Carignano « guercia unità di un Piemonte ingrassato ». Ma a Roma egli pensava, e Roma fu l'ultimo sogno della sua vita. Garibaldi è invece la spada del Partito d'azione. Unità, diceva, unità ad ogni costo!

Nel '47 Garibaldi offre il suo braccio al Papa; nel '49 difende la Repubblica romana; nel '60 compie una delle più grandi imprese che ricordi la storia di tutti i tempi e di tutti i paesi, sventolando una bandiera sulla quale era scritto: « Italia e Vittorio Emanuele ». Ma nel '60 il partito piemontese tronca al Volturno la marcia delle Camicie Rosse su

Roma. Due anni dopo le pallottole fratricide di Aspromonte facevano una volta ancora tramontare il sogno generoso. Nel '64 gli eredi di Cavour firmavano la Convenzione di Settembre. Tre anni più tardi l'olocausto di Mentana rappresentava la sintesi dello sforzo disperato della Rivoluzione per fare apparire l'Italia grande come la volontà dei suoi precursori e dei suoi eroi.

Il potere temporale della Chiesa volgeva però verso la sua fine. Era già condannato fino dal 1849; anzi dal 1831. Difatti sui primi del 1831, a Bologna, il Papato era stato dichiarato decaduto dal potere temporale con una formula, che ricorda quella della Costituente romana del 9 febbraio. Che cosa rappresentava infatti in Europa, nella seconda metà del secolo decimonono, il Governo di Roma? Vi ricorderò, onorevoli camerati, le parole di un uomo politico che non era certo un rivoluzionario, di un uomo che amava il Partito d'Azione come il fumo agli occhi: intendo dire Vincenzo Salvagnoli. Ecco quello che egli scriveva in un libro pubblicato nel febbraio del 1859:

« La quistione della sovranità temporale de' papi, alla quale in tutta la cattolicità sono connesse quelle della laicità dello Stato e della libertà di coscienza, è doppiamente inseparabile dalla emancipazione italiana, perchè la esautorazione presente di quella sovranità è mantenuta dall'Austria e perchè il suo reintegroamento non può esser fatto che a norma della civiltà. L'Austria che vive del passato, può bene sostenere l'edificio più intatto del medio evo, ma gli Stati ai quali il presente e l'avvenire danno e preparano un vivere civile, devono volere che la sovranità del Pontefice non serva di modello e di puntello alla barbarie, e serva di base alla loro sicurezza. Il recente caso della famiglia Mortara ha scosso l'Europa. Ma questo fatto non è il solo a dimostrare che quel governo, mentre è intollerabile a' sudditi, è pure una minaccia a tutti i paesi cattolici, dove la setta gesuitica si affanna a introdurlo ».

E se non basta il giudizio di Vincenzo Salvagnoli, ne citerò un altro. Questo è dell'abate Perfetti, già segretario del Cardinale Marini e bibliotecario dell'Università di Roma. In un opuscolo sulle « Nuove condizioni del Papato », pubblicato a Firenze nel 1861, l'abate Filippo Perfetti scriveva:

« Quale cattolicismo? Quello forse di Roma? Intendiamoci. Quello di Roma se riguardiamo i carismi e la tradizione; non già quello di Roma, se riguardiamo la trista realtà del presente. Come puoi concedere che il Papa abbia una grande, una immensa

influenza spirituale anche sugli avversarii, quando i suoi agenti sono gli Antonelli e i De Merode, e i suoi accoliti, i Zappi e i Nardoni? Codesto Re di Roma non rassomiglia in fondo che al miserabile Augusto che era in Bisanzio ».

Con maggior reverenza verso il Pontefice, ma anche con maggiore precisione ed efficacia, un altro sacerdote — Monsignor Francesco Liverani, prelado domestico e protonotario della Santa Sede, nonché amico personale di Pio IX — bollava a fuoco, nello stesso anno 1861, i sistemi di governo della Corte di Roma. Monsignor Liverani rivelava che il principato della Chiesa era stato trasformato in una società di traffico e cambio, in una preda dei parenti prossimi e lontani di Giacomo Antonelli.

La banca romana, il monopolio del pane, l'appalto dei sali e tabacchi, l'impresa delle strade ferrate: tutto serviva alle mangerie del parentado di Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato.

Voce. È roba superata!

GARIBALDI. Nè la giustizia era in migliori mani. Nei processi comuni la corruzione dei giudici era un fatto di tutti i giorni. Nei processi politici, i membri del Supremo Tribunale della Sacra Consulta si regolavano non secondo giustizia, ma secondo le convenienze, le opportunità, il vento che spirava nella Segreteria di Stato. Il processo Venanzio-Fausti, originato dalle rivelazioni impunitarie di una donna abietta, la Vaccari-Diotallevi, provocò uno scandalo che ebbe risonanza europea, e dette la precisa misura di quella che era la giustizia del Governo di Roma.

Ma io non voglio tediarvi con prolisse rievocazioni. Negli scritti di Monsignor Liverani voi troverete una terribile descrizione del malgoverno dello Stato pontificio dopo la restaurazione del 1849. Voglio ricordarvi però che fino dal 1861 questo degno sacerdote non esitava a scrivere che il principato civile dei pontefici era virtualmente perito fino da quando si era rifugiato all'ombra delle baionette austriache e francesi.

Il Concilio, proclamando la infallibilità del Pontefice, precipitò gli eventi. Ancora una volta venne così dimostrata la verità delle parole di San Gregorio Nazianzeno, il quale aveva scritto di non aver mai veduto un Concilio che avesse avuto buon fine, e che non avesse accresciuto i mali invece di guarirli. Il Concilio convocato da Pio IX venne infatti interrotto dalle cannonate di Porta Pia. Il Pontefice, divenuto infallibile

nelle cose della fede, perdeva per sempre il principato civile.

Come l'Italia giunse a Roma? Come avrebbe invece potuto, anzi dovuto, giungerci? Come vi sarebbe giunto il Partito d'Azione se nel 1867 gli *chassepots* di Luigi Napoleone non avessero troncato a Mentana la marcia gloriosa delle Camicie Rosse? Quale significato mondiale non avrebbe allora assunto la Rivoluzione italiana, sottomettendo il cattolicesimo alla legge comune e pareggiandolo con le altre religioni? L'ha già detto in pagine di meravigliosa eloquenza un pensatore ed uno storico, che il Duce ha definito precursore del Fascismo: Alfredo Oriani.

Il XX settembre è, in ogni modo, una grande data, non solo nella storia d'Italia, ma in quella del mondo. Anche se l'Italia unita avesse potuto rinunciare alla sua Capitale, il governo temporale della Chiesa non sarebbe vissuto ancora a lungo. Ed era poi veramente un governo quello di Pio Nono, che cedeva a Radetzky, nelle Legazioni, una delle più gelose prerogative della sovranità, il diritto di grazia? Era un vero governo quello che sarebbe caduto in poche ore, se non fosse stato protetto da baionette straniere o mercenarie? No, onorevoli camerati: quello non era un governo. Della sovranità, Pio Nono non conservava più che talune apparenze esteriori. Quella del principato civile della Chiesa non fu nell'ultimo ventennio che una lunga agonia.

« La Repubblica romana — dice Carducci — fu la maggior gloria di Giuseppe Mazzini; e dopo che per Roma morirono insieme trasterverini e guardie nazionali de' rioni, romagnoli, piceni e umbri, genovesi e piemontesi e lombardi e toscani e napoletani, giovani e vecchi, lavoratori e poeti, popolani e marchesi, moderati e arrabbiati, e fin sacerdoti, e fino una donna; dopo il 1849, dico, il governo clericale fu definitivamente sentenziato. Roma fu virtualmente dell'Italia una ».

Come può dunque dirsi, e taluno lo ha detto, che il Trattato del Laterano ha cancellato il XX settembre? Il Trattato del Laterano può aver composto un dissidio, ma non cancellato una pagina di storia. Nell'elenco delle feste nazionali che ora esaminiamo c'è il 4 novembre, ma in quello delle solennità civili io trovo anche il 24 maggio.

Ora secondo me, e credo secondo molti, la data del 20 settembre supera di molto la sua significazione di riconsacrazione annuale del diritto d'Italia su Roma. Infatti questo significato io non vedo ricordato affatto nel testo della proposta di legge presentata nel 1895 dal deputato Vischi, nè nell'ordine del

giorno, contrario a tale proposta, dell'onorevole De Nicolò. Ed ho anche cercato negli atti della Camera del 1895 (seduta dell'11 luglio) se qualche deputato avesse inteso, approvando la proposta di legge dell'onorevole Vischi, tendente ad aggiungere il 20 settembre all'elenco delle feste civili, avesse inteso, dico, attribuire alla storica data quel solo significato. Ma ho cercato inutilmente.

Ed anche l'opposizione di Matteo Renato Imbriani-Poerio alla proposta di legge del deputato Vischi, va giudicata nel suo vero senso. Tutto preso da nobile fervore per le terre irredente, lo sguardo di Imbriani era fisso su Trento, Trieste, Fiume e Pola, la cui soggezione allo straniero era stata ribadita dal Trattato della Triplice Alleanza. Nè egli tralasciava occasione alcuna per portare nell'aula del Parlamento, nei comizi popolari, in piazza, il monito dell'Irredenta. Così anche nella seduta dell'undici luglio 1895 della Camera italiana, nella quale venne discussa la proposta Vischi, l'Imbriani volle ricordare che una festa della Nazione avrebbe esaltato tutta l'Italia, il giorno in cui il tricolore avesse sventolato a Trieste ed a Pola.

Oltre a questo, l'Imbriani accusava Crispi di troppa condiscendenza verso il Vaticano e di troppi riguardi verso i clericali. Perciò l'opposizione di Imbriani (se di opposizione si può parlare) al progetto di legge Vischi non riguardava affatto la sostanza del progetto. Era una opposizione di forma; direi quasi di principio. Tanto è vero, che durante la votazione per appello nominale di un ordine del giorno dell'onorevole De Nicolò, contrario alla proposta Vischi, il presidente della Camera richiamò all'ordine il fervido irredentista, perchè invece del sì o del no aveva gridato: « Voto per Mentana »! Ecco, onorevoli camerati, il vero significato dell'opposizione di Matteo Renato Imbriani, che pochi anni dopo doveva cadere fulminato nella piazza di Siena proprio durante una celebrazione del XX settembre!

Non c'è bisogno di dire che l'approvazione del progetto di legge Vischi provocò una nuova tensione di rapporti fra il Governo italiano e il Vaticano. Dietro il portone di bronzo si è sempre stati particolarmente sensibili su questo punto. Anche quest'anno infatti, il Papa ha voluto ricordare in un suo discorso del 19 settembre la « vigilia sempre dolorosa del 20 settembre ».

Perchè debba essere dolorosa per il Papa la ricorrenza del 20 settembre, nel secondo anno della Conciliazione, confesso che non riesco a comprendere. (*Commenti*). Ma è

certo, che per quei cattolici che all'indomani degli accordi lateranensi pareva dovessero lanciarsi all'arrembaggio dello Stato, che già consideravano spettar loro il diritto, e che furono richiamati alla realtà dallo storico discorso pronunciato in quest'aula dal Capo del Governo il 15 maggio 1929, è certo che per quei cattolici intransigentissimi il 20 settembre è ancora oggi una spina nel cuore. Ricordate il telegramma dei giovani di Como al Papa, nel 20 settembre dello scorso anno.

Non basta. Anche dopo l'undici febbraio, e sarei quasi per dire specialmente dopo l'undici febbraio, si notano certi atteggiamenti di associazioni, di circoli, di singoli cattolici, specialmente giovani, che non possono non preoccuparci. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ci ha detto giorni fa che l'autorità politica ha dovuto ordinare lo scioglimento di alcuni circoli cattolici della Vezzia Giulia. Perché questi circoli sono stati sciolti? Evidentemente perché non svolgevano opera eccessivamente italiana. Leggete, onorevoli camerati, i loro giornali, i loro bollettini. Poco tempo fa mi capitò fra le mani un Bollettino parrocchiale nel quale si leggeva che i cattolici dovevano obbedire al Papa anche nelle questioni che non riguardano la fede, perché il Papa è infallibile in tutto e per tutto. Lo scrittore del Bollettino esagerava, e sicuramente non interpretava il pensiero della Chiesa, che non ha mai osato bandire la completa infallibilità del Pontefice. Ma è un sintomo. Come sono un sintomo, un chiarissimo sintomo, un inequivocabile sintomo, alcuni articoli pubblicati qualche mese fa in un giornale cattolico ligure, nei quali si tentava di scagliare fango contro la gigantesca, purissima figura di Giuseppe Mazzini.

Come meravigliarsi dunque se la celebrazione della data che segnò la fine del potere temporale dei Papi ha provocato, anche dopo gli accordi dell'undici febbraio, ire e proteste? Per essi il Risorgimento è il nemico. E il processo al Risorgimento, è quello che essi fanno giorno per giorno nei loro giornali e nelle loro riviste. Ma è opera vana. A nulla riusciranno.

Voglio ricordare un altro episodio. Durante il suo discorso del 15 maggio 1929, il Duce ci lesse larghi brani di un libretto di Monsignor Geremia Bonomelli, pubblicato per la prima volta nel 1889. Quel libretto collocava Monsignor Bonomelli, anche senza bisogno di altro, fra i veri antesignani della Conciliazione. Ma sapete voi cos'è accaduto?

L'opuscolo « Roma, l'Italia e la realtà delle cose » figura ancora nell'ultima edizione, uscita

alla fine dello scorso anno, dell'« Indice dei libri proibiti ». La mantenuta condanna dello scritto di Monsignor Geremia Bonomelli, che aveva accenti così singolarmente profetici, è una nuova prova che in Vaticano si rimane fermi su certe posizioni mentali. Non c'illudiamo. L'intransigenza teocratica è in pieno sviluppo. Ma appunto per questo è nostro dovere restare intransigenti su questioni così importanti per il nostro Paese. Ricordino tutti che il Risorgimento non si tocca, e che la data che ricorda la fine del potere temporale è e rimane uno dei luminosi fari della nostra storia civile.

Onorevoli camerati, vi ho detto che nell'elenco delle feste nazionali c'è il 4 novembre a rappresentare la conclusione di un dissidio secolare con l'Austria-Ungheria; dissidio terminato non in virtù di un atto diplomatico, ma dal valore dei nostri soldati: ma che in quello delle solennità civili io trovo anche il 24 maggio, che fu il punto determinante l'ultima guerra, e riaffermò la disperata volontà del popolo italiano di affidare alla sorte delle armi la soluzione di un dissidio che impediva la sua completa unità.

Ebbene io credo, che pur dichiarando l'undici febbraio solennità civile, si sarebbe potuto lasciare nell'elenco il 20 settembre.

L'undici febbraio rappresenta la fine di un lungo dissidio, chiuso per la virtù lungimirante del Duce. La storia in avvenire ci dirà, se alla sua fede ed alla sua lealtà corrisposero la lealtà e la fede dell'altra parte contraente. Ma la data del 20 settembre, spoglia com'è oggi da qualsiasi carattere di ostilità alla religione, rimane ricordo e monito agli italiani del giorno che fu il coronamento luminoso del sacrificio dei martiri e del valore degli eroi, del pensiero vigile di tanti patrioti, delle speranze secolari di milioni d'italiani, e soprattutto dell'altissima opera spirituale dell'uomo che parlava quando tutti tacevano, dell'uomo « che tutto sacrificò, che amò tanto, e molto compatì, e non odiò mai »: di Giuseppe Mazzini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare S. E. il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. (*Segni di viva attenzione*). Non sono affatto sorpreso che l'onorevole Ezio Garibaldi abbia parlato: sarei invece rimasto sorpreso, se l'onorevole Garibaldi avesse taciuto. E quantunque io avessi preparato questo discorso per l'altro ramo del Parlamento, dove talune sensibilità sono più raffinate, ve lo anticipo.

Bisogna subito sbarazzare il terreno dal raffronto stabilito dal camerata Garibaldi fra il 20 settembre e l'11 febbraio e il 24 maggio e il 4 novembre.

Siccome sono stato io che ho voluto che fosse messo fra le solennità civili il 24 maggio, ne dirò subito il perchè.

Il 24 maggio è importante perchè segna la data della nostra dichiarazione di guerra all'impero absburgico; ma è importantissimo perchè segna il trionfo di quelle radiose giornate di maggio che furono il primo atto della rivoluzione fascista. (*Vivi applausi*).

Non bisogna quindi svalutare l'importanza del 24 maggio dal punto di vista internò nostro, perchè sarebbe un errore.

Non voglio in questo momento fare l'oltraggio di una rievocazione storica del settembre del 1870. È mia profonda convinzione che se a Roma vi fosse stato un solo plotone di soldati francesi regolari, molto probabilmente Cadorna non avrebbe dato l'11 settembre da Terni l'ordine di marciare su Roma.

Non ho bisogno di ricordare che quantunque l'impero di Napoleone III fosse caduto, il 4 settembre, la Repubblica francese che ne seguì tenne ancora per 4 anni consecutivi a Civitavecchia una nave, l'*Orenoque*, quasi a dire che nella politica di difesa della Chiesa, nella figlia primogenita della medesima non vi era differenza di regimi.

Ed è positivo che quegli stessi *chassepots* che fecero meraviglie a Mentana nel 1867 il 3 novembre, le avrebbero fatte dopo egualmente.

Fummo fortunati, e il merito grandissimo della Destra fu quello di aver colto al balzo la fortuna, la quale fortuna una volta sola viene nella vita degli individui e nella vita dei popoli. E giungemmo a Roma la mattina del 20 settembre.

Le truppe piemontesi si fermarono sulla riva sinistra del Tevere e non andarono al di là. Perchè al di là v'era la città Leonina, che aveva una popolazione di 10 o 12 mila abitanti. Fin dal 29 agosto, con una circolare del ministro degli esteri Visconti Venosta, la città Leonina era stata assegnata alla Santa Sede, ed avrebbe dovuto costituire il territorio lasciato al Pontefice.

Soltanto, essendo avvenuti dei disordini al di là del vecchio Borgo, furono gli stessi pontifici che chiamarono Cadorna ad occupare anche il Trastevere. Però il Sovrano non fu scacciato, così come avvenne di tutti gli altri Sovrani, che noi dovemmo allontanare fin dall'ultimo loro palazzo per rendere libera la Patria.

Il Pontefice fu lasciato in un territorio infinitamente più ristretto, sul quale, durante sessanta anni, lo Stato italiano non ha mai fatto un atto di potestà.

Il Sovrano spodestato non aveva più territorio. Però si ebbe questa singolare anomalia che le rappresentanze diplomatiche, gli ambasciatori e i ministri, che prima erano rappresentati presso il Papa, continuarono a rappresentare i loro Stati anche dopo, quando egli non aveva più territorio. Cosa significa questo? Che lo consideravano ancora Sovrano. Perchè un elemento specifico individuatore della sovranità dello Stato è il diritto di legazione attiva e passiva, cioè il diritto di mandare e ricevere ambasciatori.

Il camerata Garibaldi ha ricordato Alfredo Oriani. Se leggessimo le pagine di Alfredo Oriani sul modo in cui venimmo a Roma e leggessimo anche l'invettiva di Giosuè Carducci, rinfrescheremmo le nostre cognizioni letterarie.

Finalmente nel 1871 ci decidemmo a portare a Roma la capitale.

Questo fu compiuto dalla Destra. Bisogna levarsi tanto di cappello di fronte a questa destra storica, perchè dal 1860 al 1876 è quella che, sia pure pungolata o sospinta dal Partito di azione o dividendosi le parti insieme, ha politicamente e praticamente realizzata l'unità della Patria. (*Vivissimi applausi*). Erano gli uomini che si chiamavano Minghetti, Sella, Lanza ed altri minori. Tutta gente degna di rispetto, patrioti di sicura tempra, uomini di certissima fede, probi fino allo scrupolo.

Ebbene negli anni che vanno dal 1870 al 1876 non ci fu mai la proposta di festeggiare il 20 settembre.

Nel 1876 avvenne quella che fu chiamata erroneamente la rivoluzione delle sinistre. Sulla piattaforma prima erano gli uomini della destra, glabri, segaligni, che avevano qualche cosa dell'inglese nel loro modo di essere; poi dopo il 1876 abbiamo la barba fluente di Agostino De Pretis, che inizia il trasformismo, cioè un regime di compromesso che non ha dottrina e che praticamente si limita alla ordinaria amministrazione.

Chi abbia letto la storia politica e diplomatica del Cilibrizzi, si sarà fatta un'idea pietosa di quella che sia stata la politica italiana dal 1876 in poi.

Anche allora le sinistre non pensarono che si potesse festeggiare il 20 settembre. Finalmente nel 1895, siamo al venticinquennio e allora nell'aula il 6 di luglio il deputato Vischi propone un disegno di legge

con un solo articolo così concepito: « Ai giorni che dalla legge 23 giugno 1874, numero 1968, serie 2ª, sono dichiarati festivi per gli effetti civili, è aggiunto il 20 settembre ».

Debbo dire che la discussione della Camera non fu molto interessante.

Parlarono Mazza Pilade, grande dignitario di tutte le massonerie del mondo, Colaianni, Andrea Costa. Parlò anche Imbriani che disse testualmente:

« Ma che andiamo facendo? Aumentando feste ogni giorno? Perché non la festa di ogni plebiscito? e perché non la festa dei fatti che hanno preparato la Patria? Ma se una festa nazionale ci deve essere, riserbiamola come premio di un dovere compiuto. Quando ai piedi delle Alpi Giulie noi avremo riaffermata veramente l'integrità della Patria, quando avremo conquistato Pola e Trieste, allora, sì, decreteremo la nostra festa nazionale ». (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Debbo tuttavia convenire col camerata Garibaldi che in questo atteggiamento di Imbriani si vede il polemista, l'uomo che, non amando quel Governo, prendeva pretesto anche da quella legge per votargli contro. (*Si ride*).

Ma vedete quale fu l'atteggiamento di Crispi.

Credo, che nessuno, in questa Camera, e nemmeno fuori di questa Camera, possa dubitare del patriottismo di Francesco Crispi. (*Commenti*). Nè si può pensare che Francesco Crispi avesse delle simpatie clericali (*Si ride*), perchè non dico nulla di straordinario se aggiungo che Francesco Crispi appartenne alla massoneria.

Udite l'uomo in imbarazzo, Francesco Crispi!

« Certo, o signori, il 20 settembre è stato sempre festeggiato dal popolo, ed una prescrizione, un ordine a festeggiarlo non sarebbero necessari. Parrebbe che noi volessimo imporre quello che è nella coscienza di tutti. Nulla di meno, una volta che la legge fu portata alla Camera, il rifiuto alla medesima sarebbe una offesa alla coscienza nazionale. Vogliate, onorevoli deputati, rientrare nelle vostre coscienze e comprendere quale triste impressione produrrebbe in Italia e all'estero la notizia che voi avete respinta la legge! ».

E Crispi aveva perfettamente ragione! Evidentemente avrebbe preferito che non se ne fosse fatto nulla; ma dal momento che la legge era avanti alla Camera, la legge doveva essere approvata, perchè altrimenti si sarebbe potuto pensare che dopo 25 anni noi non fossimo ancora sicuri di rimanere in

Roma, e di avere sopra tutto la volontà di rimanere a Roma. (*Approvazioni*).

Si fece l'appello nominale; i votanti erano 278; i sì, cioè per la festa, furono 249; i contrari 26: si fece poi lo scrutinio segreto, i favorevoli diminuirono, aumentarono i contrari: 204 favorevoli; 62 contrari.

Ma ben più importante fu la discussione al Senato, perchè al Senato parlarono uomini come Gaetano Negri, Giosuè Carducci, Gaspere Finali, Lampertico, Gadda e Crispi.

Gaetano Negri, in quell'epoca, apparteneva a quella che si chiamava la consorteria lombarda — erano uomini della vecchia destra, ma rafforzati — allora si chiamavano forcaioli! (*Si ride*) — però Gaetano Negri era uno spirito di prim'ordine; ed un volume lo raccomanda alla posterità: *Giuliano l'Apostata*, uno dei libri più interessanti che si possano leggere.

Si può forse definirlo il libro classico nella materia, perchè è il libro nel quale Gaetano Negri, valendosi di una erudizione fortissima, spiega, dimostra, prospetta la tragedia di questo ultimo imperatore, che, circa quattro secoli dopo di Cristo, credeva ancora di tornare al culto degli antichi dei della vecchia Grecia. E naturalmente, ad un certo punto, trafitto, dopo avere bruciato i vascelli, dal dubbio, più che dalle frecce nemiche, finiva col proclamare: Galileo, hai vinto!

Ora Gaetano Negri diceva: « Il punto veramente essenziale è di provare l'opportunità di una legge per la quale, dopo 25 anni, noi ad un tratto ci svegliamo senza nessuna causa impellente per decretare che il giorno 20 settembre sia giorno festivo ».

E aggiungeva:

« Il diritto nazionale per il quale l'Italia è venuta a Roma, è un diritto assolutamente indiscutibile, come è indiscutibile il diritto per il quale l'Italia è andata a Napoli o a Firenze. Ma appunto perchè questo diritto è indiscutibile, appunto perchè noi non dobbiamo ammettere che da nessuno sia posto anche lontanamente in dubbio, appunto per questo, noi non dobbiamo continuamente illuminarlo coi fuochi artificiali della nostra esultanza, quasi che si trattasse di una cosa anormale che esce dalla legge comune, la quale fu la norma della costituzione politica del nostro Paese ».

La tesi che egli sosteneva era questa: dal momento che l'Italia è una dalle Alpi alla Sicilia, non può avere che Roma per capitale. E siccome, Gaetano Negri aggiungeva, questo è un fatto normale, storicamente

provato, è inutile che ne facciamo un avvenimento eccezionale da celebrare ogni anno.

Ancora: « Ebbene, o signori, coloro che credono di poter combattere di rappresaglia col Papa, cadono nel medesimo errore in cui sono caduti tutti i nemici del Papato, dal re Desiderio al principe di Bismarck; nell'errore di non riconoscere che il Papa è un nemico diverso da ogni altro nemico, un nemico che si rafforza quanto più si indebolisce ».

Ometto gli altri discorsi favorevoli come quello del Mariotti, come quello del Del Zio. Ma ascoltate che cosa disse Giosuè Carducci:

« Io non nego che molte delle cose osservate dal senatore Negri sono osservate rettamente e profondamente... Anch'io sono nemico delle feste. Ma se una festa si ha da eliminare, si elimini quella della prima domenica di giugno: nobilissima commemorazione anche quella; ma segna il principio, segna la mossa pratica ed effettiva dell'Italia verso Roma. La prima domenica di giugno porta al 20 settembre; e questo raccoglie, compie, corona in sé quella. L'acquisto di Roma non è una tendenza, non è un'aspirazione di questo partito piuttosto che di quello, è un'idea più antica di Garibaldi, più antica di Mazzini. Lasciamo la storia classica; ma il popolo italiano, appena svegliato a un crepuscolo di libertà, nei comizi cispadani del dicembre 1796 in Reggio Emilia cantò l'andata a Roma ».

Vi risparmio il Gadda e cito il Lampertico, che nel suo discorso diede quasi l'impressione che antivedesse gli avvenimenti del febbraio 1929.

Ma udite che cosa disse il relatore Gaspare Finali, e vedrete come il senatore Gaspare Finali volle togliere a questa discussione ogni carattere di misticità.

« Che cosa fa la legge? » diceva il senatore Gaspare Finali, relatore al Senato di questo disegno di legge. « Dispone soltanto che quel giorno sarà considerato festivo agli effetti civili. Vuol dire che in quel giorno saranno chiuse le scuole, saranno chiusi i tribunali e la più parte degli altri pubblici uffici. Vuol dire che in quel giorno l'esattore non potrà andare a domandare la tassa al povero, vuol dire che in quel giorno non si potranno fare né citazioni né atti esecutivi, che nessuno sarà impedito da civili negozi ».

C'è un rimpicciolimento delle cose.

Udite Crispi: « Il Senato sa che questo progetto è di iniziativa parlamentare ».

Crispi ci teneva ed insisteva su questo. (Commenti).

« Quando l'11 luglio fui chiamato nella Camera dei deputati ad esprimere la mia opinione sul progetto medesimo, la dissi chiara ed esplicita: dissi ai deputati che, una volta la legge presentata, non si poteva né si doveva votarvi contro ».

Ed in seguito: « In tale stato di cose e ricordando che ai miei tempi, qualunque sieno le condizioni del Vaticano, e qualunque sieno le ostilità continuamente praticate contro l'unità italiana, qualunque sia il linguaggio dei giornali cattolici, qualunque sia l'opposizione che dal Papa venga alle nostre istituzioni, l'onorevole senatore Negri non troverà un atto del mio governo che abbia risposto a queste provocazioni, ma abbiamo aspettato, come aspettiamo, dal tempo quel trionfo a cui miriamo, cioè la pace tra la Chiesa e lo Stato. (Approvazioni). E questa pace (è sempre Crispi che parla) tra la Chiesa e lo Stato non può venire se non che dalla libertà esercitata largamente, e senza alcuna difficoltà, senza alcuna opposizione. A questo mira il Governo italiano... ».

« Dopo ciò nulla ho d'aggiungere, sicuro che il Senato vorrà votare senza obiezione questa legge che oggi a tutti si impone ».

« Ed è proprio così, continua Francesco Crispi. Se la legge non fosse stata presentata, le cose sarebbero andate altrimenti; ma, una volta presentata, nelle condizioni di lotta fra il Vaticano e lo Stato Italiano, pel modo come ci trattano i giornali cattolici di tutto il mondo, sapete quale significato avrebbe un voto contrario? Che noi retrocediamo, o per lo meno che abbiamo paura di mantenere lo stato attuale delle cose.

« Ebbene, il Senato, corpo eminentemente conservatore non potrà essere di questo avviso, e sono sicuro che voterà a favore della legge che gli fu presentata ».

E fu votata a notevole maggioranza: ottantasette voti favorevoli, ventotto contrari. Così il 20 settembre entrò nel novero delle solennità civili. E fu festeggiato da tutti. Si capisce. Dal 1895 in poi ebbe un valore. Siccome dal Vaticano si protestava contro « Colui che detiene », si rinnovava la protesta continua contro il possesso di Roma da parte dell'Italia, era giusto che si facesse la controprotesta, che si dicesse: voi ritenete che noi siamo qui pro-tempore, noi vi diciamo invece che ci siamo perchè intendiamo restarvi.

Aggiungo anche che la festa a poco a poco era diventata popolare, perchè in essa confluivano due elementi: il primo, l'elemento

dirò così, nazionale; il secondo, l'elemento anticlericale.

Venne la guerra. La guerra finì con la vittoria; venne il Fascismo, ed è stato il Fascismo che ha cominciato a smobilizzare il 20 settembre.

Il 20 settembre negli ultimi tempi era diventato una parata massonica inutile e malinconica. (*Approvazioni*). Certamente qualcuno di voi, onorevoli camerati, ricorda il corteo del 20 settembre, disordinato come tutti i cortei democratici che si rispettano! Con tube, grembiolini ed insegne! (*Si ride*).

I fascisti hanno sentito l'insincerità di queste cerimonie. Tanto è vero che a poco a poco esse andarono decadendo. Fu prima soppresso, fra questi numeri, il telegramma rituale a Sua Maestà il Re; perchè ormai appariva superfluo, dal momento che non solo eravamo a Roma da 60 anni, ma eravamo nel frattempo giunti anche sul Brennero e sul Nevoso, che si dicesse ogni anno che eravamo a Roma e che a Roma volevamo restare. Poi fu la volta del manifesto del sindaco governatore, che era sempre il medesimo. A un certo punto anche il corteo non fu più organizzato. Restavano le bandiere sui trams e alle finestre. (*Si ride*).

Ma, intanto, è venuto l'11 febbraio. Ora io spero, credo che gli italiani, e i fascisti in particolar modo, finiranno per realizzare l'importanza enorme dell'11 febbraio, quando non solo il Sovrano del '70 ci riconosce la legittimità del possesso di Roma, ma questo accade per la prima volta nella storia, talchè la rinuncia è definitiva, irrevocabile.

Potrebbe essere revocata solo in un'ipotesi, che non voglio nemmeno affacciare allo spirito mio e vostro: cioè che l'Italia ritornasse a brandelli, calpestate dallo straniero! Ma finchè l'Italia resterà un solo popolo e un solo cuore, Roma è dell'Italia, e l'Italia è di Roma. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Quindi portiamo l'accento sull'11 febbraio, cioè sull'avvenimento, sull'atto che ci riconosce il legittimo, pacifico possesso di Roma, perchè questo non era mai accaduto prima. Ora, se si continuasse a festeggiare il 20 settembre, noi saremmo semplicemente illogici.

Noi quindi festeggiamo la Vittoria e la pace, la quale ha già dato i suoi risultati benefici.

Festeggiando il 20 settembre, noi potremmo mostrare, o far nascere il sospetto, che non siamo ancora sicuri di noi stessi, mentre invece lo siamo, in doppio modo: primo, per i trattati, secondo, per la nostra volontà. (*Applausi*).

Allora si dirà: dunque, il 20 settembre si cancella? Niente affatto! Il 20 settembre è una data; una data che nessuno cancella e nessuno può cancellare, perchè nella storia si può discutere sulla interpretazione del fatto, ma il fatto è là delineato, sagomato, individuato. Il fatto si chiama 20 settembre, legato ad un evento, ad una cronologia, ad un periodo storico.

Credo che dopo queste dichiarazioni la Camera possa con tranquilla, con italiana, con fascista coscienza dare il proprio suffragio all'attuale disegno di legge. (*Il Presidente, i ministri, i deputati sorgono in piedi — Vivissimi generali prolungati, reiterati applausi*).

PRESIDENTE. I camerati Fera e Basile, che erano iscritti a parlare, dopo le parole del Capo del Governo, vi hanno rinunciato.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

L'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili resta stabilito come segue:

a) Feste nazionali:

la prima domenica di giugno: Celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto;

il giorno 28 ottobre: Anniversario della Marcia su Roma;

il giorno 4 novembre: Anniversario della Vittoria.

b) Giorni festivi a tutti gli effetti civili:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di San Giuseppe;

il 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il giorno della festa dei Santi Apostoli

Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

il giorno 28 ottobre: Anniversario della Marcia su Roma;

il giorno di Ognissanti;

il giorno 4 novembre: Anniversario della Vittoria;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale;

c) *Solennità civili:*

il giorno 11 febbraio: Anniversario della stipulazione del trattato e del concordato con la Santa Sede;

il giorno 23 marzo: Anniversario della fondazione dei Fasci;

il giorno 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno 24 maggio: Anniversario della dichiarazione di guerra;

il giorno 12 ottobre: Anniversario della scoperta dell'America;

il giorno 11 novembre: Genetliaco di S. M. il Re.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

GARIBALDI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. È stato già approvato.

ART. 2.

I comuni, dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando, nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

(È approvato).

ART. 3.

Sono revocate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge, la quale entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: Obbligatorietà della istruzione premilitare. — Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Obbligatorietà della istruzione premilitare.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Chiedo che la discussione sul progetto di legge: « Obbligatorietà della istruzione premilitare » sia abbinata con quella del disegno di legge, che segue nell'ordine del giorno, per « Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro della guerra propone che si faccia una sola discussione generale sui due progetti di legge che concernono rispettivamente la istruzione premilitare e le modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Si dia lettura dei due disegni di legge.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampati* n. 737-A e n. 738-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Guglielmotti. Ne ha facoltà.

GUGLIELMOTTI. Onorevoli camerati, ringrazio vivamente Sua Eccellenza il ministro della guerra che ha prevenuto quello che era un mio modestissimo desiderio, in quanto che i due disegni di legge hanno un nesso di continuità evidente e chiaro; poichè l'istruzione premilitare obbligatoria influisce e più ancora influirà in avvenire, sulla ferma e sulle norme per il reclutamento. E quindi è bene che questi due importanti disegni di legge non soltanto non passino sotto silenzio prima dell'approvazione della Camera, ma siano brevemente discussi e illustrati insieme e contemporaneamente.

La legge sulla premilitare obbligatoria regola e sancisce un principio che già esiste nello Stato italiano. La premilitare infatti, che negli anni precedenti al Fascismo fu soltanto una istruzione sporadica, dovuta a pochi volenterosi, che non aveva un'efficienza pratica, nè poteva influire sull'istruzione militare, dopo il Fascismo ha acquistato un'importanza notevolissima e organica soprattutto da quando è stata affidata alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

E infatti, i risultati della premilitare si sono subito veduti nelle classi di leva arruolate in questi ultimi anni.

Una volta le reclute dovevano subire un lungo periodo di paziente istruzione prima di poter essere dei soldati presentabili; oggi invece, dopo, non diciamo pochi mesi, ma dopo pochi giorni, i soldati appaiono in tutto degni di questo nome e potrebbero prendere le armi se la Patria li chiamasse.

Posso portare un esempio recente: è dell'anno scorso, quando in una rivista militare alla presenza del Capo del Governo vedemmo le reclute in un perfetto comportamento di veterani, e perfino i reparti di cavalleria, arma che implica una più difficile istruzione,

sfilarono meravigliosamente al galoppo. Ed erano uomini soltanto da poche settimane sotto le armi.

Ciò dimostra che l'istruzione premilitare e soprattutto l'educazione fascista hanno valso a dar vita a tutto un complesso di istituti e di provvidenze in virtù delle quali la gioventù italiana, sin dai primi anni dell'adolescenza si prepara nello spirito e nel corpo alle prove cui può da un momento all'altro esser chiamata.

Quindi per noi quel problema assillante che occupa i competenti militari in tutti i paesi, vale a dire se sia migliore la coscrizione o il volontariato, l'esercito di mestiere o di leva, è brillantemente superato, perchè l'Italia sulla base della coscrizione, ha il suo volontariato che non risulta da aggruppamenti forse anche eccessivi di sottufficiali di carriera, o guardie mobili, come si dice con una recente denominazione francese, e non è neanche un qualche cosa che assomigli alle cosiddette legioni straniere che raccolgono uomini in cerca di morte e di oblio, ma si identifica invece nel fiore della gioventù che si assoggetta ad una costante tenace disciplina, animata dalla sacra fiamma della fede.

Poichè, o camerati, se il volontariato in tempo di guerra è un fenomeno normale e naturale, perchè tutte le virtù della stirpe balzano fuori al momento della chiamata per una ora suprema, il volontariato fascista in tempo di pace è un fenomeno unico al mondo che garantisce perfettamente all'Italia una riserva inesauribile di forza e di energia e si appoggia a preziose virtù di costanza e di tenacia. Quindi il dilemma o coscrizione o volontariato, per noi non sussiste.

Senonchè la premilitare integra l'azione della Milizia e quella altrettanto mirabile che sta svolgendo l'Opera Nazionale Balilla, la quale anch'essa prepara la coscienza e lo spirito dei giovanissimi alle prove più alte della disciplina militare.

Non può quindi sfuggire alla Camera l'importanza del disegno di legge, importanza che mette tutti gli italiani di fronte ad uno stesso dovere.

Soltanto, io avrei preferito che all'articolo 3 sulla obbligatorietà della premilitare vi fosse una maggiore amplificazione. Anzi questo terzo articolo, in seno alla Commissione, è stato molto dibattuto e v'era taluno che propendeva per l'abolizione. Noi non vogliamo arrivare fino a questo, però crediamo che l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare alla Presidenza, possa essere ac-

colto dall'onorevole ministro. Infatti nell'articolo 3 si dice « che sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare soltanto coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi » e questo è logico, « nonchè residenti in territorio distante oltre 10 chilometri dal comune che sia sede di corsi premilitari e i residenti all'estero ».

Ora a prescindere dal fatto che un privilegio, rispetto ad un dovere che accomuna tutti i cittadini italiani, non può essere misurato col conta chilometri, credo che tale norma restrittiva non giovi all'estendersi dei corsi premilitari: e quindi io proporrei il seguente emendamento.

« Dopo oltre dieci chilometri dal Comune o frazione di Comune » e mi spiegò: Nelle frazioni di comuni esistono già regolarmente costituiti dei reparti dell'Opera Nazionale Balilla, specie accanto alle scuole rurali. Questi reparti hanno i loro istruttori, che sono ufficiali della Milizia e valorosi combattenti. Quindi nulla vieta che accanto a tali Comandi militari giovanili, possa vivere e prosperare anche un corso di istruzione premilitare. E ciò, del resto, in molti casi è già in atto.

D'altro canto la legge dice nell'ultimo articolo che l'istituzione dei corsi nei comuni deve effettuarsi gradatamente, secondo le disponibilità del bilancio; quindi la norma estensiva non impegna immediatamente il Governo.

Per esempio, per fare un caso pratico, Roma ha delle frazioni importantissime, come Ostia e Fiumicino, che distano più di 10 chilometri dalla capitale; non vi sarebbe ragione alcuna che in queste due frazioni, ove si hanno non solo dei reparti organizzati dell'Opera Nazionale Balilla, ma anche reparti della Milizia, con ufficiali ed istruttori, i giovani fossero, per le clausole dell'articolo 3, esenti da quel dovere.

Tutto ciò per quanto riguarda l'istruzione premilitare la cui importanza non è soltanto materiale, ma morale: e l'odierno provvedimento coordina le norme e l'azione che soprattutto attraverso la Milizia e l'Opera Nazionale Balilla danno all'Italia le garanzie più alte e sicure per l'avvenire.

Senonchè, al problema della premilitare, secondo me, è legata intimamente la legge del reclutamento. Infatti, o riteniamo di essere ancora nel periodo in cui la recluta per divenire soldato, aveva bisogno di un'istruzione minuziosa e lunga, o riconosciamo in pieno, come riconosciamo, il grande valore dell'azione fascista nel campo della preparazione guerriera.

Naturalmente sfonderei una porta aperta dicendo che se l'Italia avesse la possibilità di aumentare gli stanziamenti militari sarebbe preferibile non dico una ferma di 18 mesi ma di tre anni, e ciò agli effetti dell'addestramento, della sicurezza nelle zone di frontiera e della copertura.

Queste sono verità assiomatiche! Però siccome ci dobbiamo muovere entro i limiti imposti dalla forza bilanciata, che non si può aumentare per una ragione evidente di bilancio, e il gettito annuale di una classe nell'anno 1938 supererà di parecchio il mezzo milione, come faremo noi ad impartire a tutti una istruzione di diciotto mesi? Ciò è impossibile e significa che tale ferma, sancita come principio nel nuovo disegno di legge, è fittizia e non reale.

Del resto, purtroppo, non svelo alcun mistero, perchè già il generale De Marinis, a Ginevra, dovette ammettere tale dato di fatto.

Ora con questo io non dico che la ferma di 18 mesi sia oggi da escludersi. Tutt'altro! Dico anzi che se è bene riaffermarla come principio, anche perchè quando si tratta di toccare le istituzioni militari, che sono delicatissime, ed investono un meccanismo complesso e prezioso per la vita nazionale, occorre andare molto cauti e operare con saggia ed oculata prudenza. Però ritengo che la legge sulla premilitare obbligatoria implichi tendenzialmente la necessità di rivedere le norme del reclutamento quando la istruzione premilitare avrà dato i pieni suoi frutti.

Oggi sarebbe forse prematuro ed imprudente: ma domani, quando la premilitare sarà veramente una realtà in tutte le zone della vita italiana, cittadina e rurale, allora veramente potremmo arrivare ad una ferma ridotta.

Sarà strano che proprio un antico e tenace militarista, come me, venga a patrocinare una ferma ridotta.

Ma ciò è, nell'interesse dell'Esercito.

Perchè oggi la legge del reclutamento (che io accetto senza restrizioni) sia pure per ragione contingente, ma necessaria, comporta nientemeno 38 categorie di cittadini i quali usufruiscono della ferma ridotta, e crea quindi gravi sperequazioni e deficienze nell'addestramento.

GAZZERA, *ministro della guerra*. ...che possono usufruire!

GUGLIELMOTTI. Possono usufruire, ma in pratica usufruiscono!

GAZZERA, *ministro della guerra*. No!

GUGLIELMOTTI. Posso aggiungere ancora che i cittadini ammessi alla ferma di tre mesi praticamente non fanno istruzione militare alcuna; quindi per mantenere alle armi per 18 mesi una parte della classe noi rinunziamo a istruirne totalmente un'altra parte.

Lo squilibrio è dunque evidente, accresciuto anche da un altro fattore, cioè da quella famosa piaga — secondo me — che è la cosiddetta forza minima.

Infatti se nella estate abbiamo delle unità organiche abbastanza numerose, nell'inverno i reggimenti si riducono (non voglio fare cifre) a pochissimi uomini. Ciò significa che dopo il congedamento autunnale mancano ai reparti gli elementi essenziali per il loro funzionamento. E permettete ch'io vi dica che una caserma vuota somiglia molto ad una chiesa sconsecrata.

Inoltre una riduzione della ferma globale per esempio ad un anno — parlo sempre di un principio tendenziale da realizzarsi, quando il complesso delle istituzioni premilitari — Balilla, Milizia, giovani fascisti e premilitari — abbia avuto il massimo sviluppo e dia totali garanzie potrà recare anche un altro vantaggio: quello di diminuire la categoria dei privilegiati e di dare un anno di istruzione militare a tutti i cittadini italiani che sono in grado di portare le armi.

E ciò io credo sia un risultato abbastanza notevole.

Naturalmente io so le obiezioni principali, fondate e anche giuste, che si oppongono a questo mio concetto, subordinato ad una necessità di bilancio. È insomma, la discussione tanto appassionata che vi fu l'altro anno sul bilancio della guerra, ma dalla quale non si trasse un pratico risultato, inquantochè tra questi due elementi non v'è soluzione: poichè non aumentando il bilancio e non aumentando la forza bilanciata, un notevole numero di cittadini rimane senza istruzione militare.

Quindi, sempre in linea tendenziale, dico che, se domani si riuscisse a ordinare tutta la gioventù italiana dei corsi premilitari, si potrebbe con sicura coscienza affrontare il problema della riduzione della ferma. V'è un'altra obiezione: quella degli istruttori, e v'è la difficoltà della chiamata duplice, in un anno, della classe. Sono problemi che ora sfioro soltanto, inquantochè fra l'altro non sarebbe questa la sede opportuna; e dovremmo approfondirci in questioni che investono le basi dell'ordinamento militare. Credo che la sede più acconcia sia la futura discussione sul bilancio della guerra.

Però senza dubbio la ferma, mettiamo pure di un anno, ci darebbe il grande vantaggio di chiamare alle armi — cifre non se ne possono fare — certamente un numero assai notevole di soldati, che oggi o non hanno istruzione o ne hanno una veramente incompleta; perchè l'onorevole ministro sarà certamente d'accordo con me nel dire che la ferma di sei mesi e di tre mesi, è assolutamente impari rispetto alle esigenze dell'addestramento.

Intanto, però, prima di addivvenire a quello che può essere lo studio futuro di tale modifica fondamentale che io oggi non affronto nemmeno, ma pongo soltanto come una necessità per l'avvenire, si potrebbe studiare un problema secondario in apparenza, ma sostanziale in realtà: quello di un maggiore alleggerimento dell'esercito dai servizi territoriali e da quelli, diciamo così, burocratici.

Una volta l'esercito era oberato dai servizi territoriali. Oggi, ad esempio, l'ordine pubblico si tiene in modo assai più semplice che non un tempo. Non c'è bisogno di misure di repressione, perchè gli italiani sono tutti d'accordo e disciplinati; ma se ve ne fosse bisogno, non occorrerebbe di armare grandi forze: basta una volontà precisa di Governo per tenere a posto qualsiasi tentativo dissennato. Ma oggi ancora, purtroppo, servizi territoriali e guardie, soprattutto, l'esercito ne fa a iosa. Soprattutto guardie! Ho l'impressione (mi sono proposto di proposito di non fare cifre) che di sentinelle in Italia ce ne siano troppe.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Qui non è questione di impressioni; bisogna fare cifre e riferire indicazioni precise!

GUGLIELMOTTI. Se mi permette, onorevole ministro, farò delle precisazioni. Nelle caserme, per esempio. Ricordo la famosa sentinella alla Cassa; le Casse reggimentali non credo siano poi tante succursali della Banca d'Italia!...

Ci sono sistemi e meccanismi moderni molto pratici; secondo me basterebbe che l'aiutante maggiore avesse in tasca il libretto di *chèques*. Facendo i calcoli, per trecento Casse reggimentali, se ne deduce che un reggimento al giorno è immobilizzato a fare la guardia alla Cassa.

Voci. È così, è così!

GUGLIELMOTTI. Per quanto riguarda poi un'altra guardia, quella alle prigioni, debbo rilevare che se in molte case di pena questa guardia di soldati è stata eliminata, vi sono ancora molti penitenziari guardati all'esterno da soldati. (*Interruzione dell'onorevole ministro della guerra*).

Ritengo che questa guardia sia perfettamente inutile, perchè se un detenuto è arrivato a saltare il muro esterno della prigione, molto probabilmente non sarà il fucile della sentinella che lo fermerà. Ma, comunque, non credo vi sia il rapporto tra la spesa e il rendimento, perchè si sciupa un'energia notevole dell'esercito che ha compiti ben più alti e più importanti.

Anche in questo caso, del resto, vi sono mezzi moderni e sicuri che potrebbero essere messi in pratica (la cosa non riguarda più il ministro della guerra) per reprimere qualsiasi atto di indisciplina individuale o collettiva, da parte dei detenuti. Quindi quella corona di sentinelle che si vede intorno ai penitenziari, potrebbe senza danno essere soppressa.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Ma se non ci sono più!

GUGLIELMOTTI. Si noti: il calcolo va fatto triplicando o quadruplicando il numero delle sentinelle giacchè, per gli opportuni turni, ogni sentinella corrisponde ad altre tre o quattro. Io credo, insomma, che questi servizi dell'esercito potrebbero essere molto alleggeriti.

Ed ora mi permetta, onorevole ministro, che, senza neppure la lontanissima idea di fare delle critiche, ma per quel poco di esperienza personale, di quella praticaccia di caserma che tutti noi un po' abbiamo, e soprattutto per l'amore che nutriamo verso l'esercito del quale ci sentiamo parte ora e sempre, io dica che il meccanismo burocratico, potrebbe essere anch'esso un po' alleggerito; e questo a tutto vantaggio della istruzione e dell'addestramento.

L'Italia ha pochi permanenti alle armi con lunga ferma, ma di questi permanenti, quanti sono assorbiti totalmente dal lavoro di ufficio? Quanti marescialli noi vediamo alle truppe, e quanti altri invece ne vediamo agli uffici? Forse il rapporto potrebbe anche essere, non so, di uno a dieci. Orbene, io credo che tutto ciò potrebbe essere oggetto di una norma semplificatrice basata sul criterio di funzionamento degli uffici moderni.

Spesso noi, che siamo stati ufficiali in guerra, riceviamo richieste di rapporti informativi per concessioni di decorazioni a favore dei nostri antichi soldati! Questi rapporti informativi sono costellati di attergati a mano, calligrafie penose, magari stentate. « Si notifica che l'infrascritto militare non ha appartenuto a questo reparto.... » « È partito per altra destinazione.... » ecc.

È veramente una storia che si intesse sul rovescio di queste carte. Io tante volte mi sono domandato: quanta mai gente avrà lavorato a questo foglio?

E siccome è tutto scritto a mano, devo anche supporre che in molti uffici militari non ci siano nemmeno macchine da scrivere.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Ce ne sono troppe! Si scrive troppo a macchina.

GUGLIELMOTTI. Si scrive troppo in genere, Eccellenza.

Insomma non credo che gli uffici militari siano organizzati ancora secondo i dettami della semplificazione moderna. Se ci fosse al reggimento uno steno-dattilografo, l'aiutante maggiore in due ore compirebbe il suo lavoro d'ufficio.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Soldati steno-dattilografi non ce ne sono.

GUGLIELMOTTI. Ma se ne possono trovare. Capisco perfettamente che ciò implica un aumento di permanenti, ma appunto per ciò, quanto sto dicendo ha un carattere tendenziale.

Non voglio sfiorare un altro problema spinosissimo che è quello degli attendenti, perchè so bene che ciò costituisce l'unico vantaggio che abbiano in una vita economica assai ristretta, modesta e parsimoniosa, i nostri ufficiali. So benissimo anche che in molte occasioni quello dell'attendente è un servizio essenziale. Però, quando io ripenso (questa volta faccio delle cifre) che gli attendenti superano la cifra di 15 mila...

GAZZERA, *ministro della guerra*. Meno!

GUGLIELMOTTI. Saranno 14 mila.

GAZZERA *ministro della guerra*. Meno!

GUGLIELMOTTI. Allora, diciamo, corrispondono al contingente di una divisione di fanteria. E pongo un problema morale. È possibile che l'Italia chiami alle armi sia pure 10 mila giovani per mandarli a fare la spesa al mercato? Questo è un assurdo morale dinanzi al quale la mia coscienza di soldato e di fascista si ribella. (*Approvazioni — Commenti*).

Lo so, è un problema grave; e l'unico vantaggio che nella vita di tutti i giorni abbiano i nostri valorosi ed esemplari ufficiali, ma non credo d'altra parte che l'Italia possa rinunciare a questo contingente di giovani.

BAISTROCCHI. Ma non vi rinuncia, per tante ragioni che dirà l'onorevole ministro.

GUGLIELMOTTI. Perciò io credo che anche qui si potrebbe cercare la via di mezzo con una norma assai giusta ed equa.

BAISTROCCHI. Vi sono ragioni di ordine morale ed economico. Bisogna tenere conto del sacrificio che fanno....

PRESIDENTE. Onorevole Baistrocchi, la prego di non interrompere. Piuttosto la iscrivo per parlare, se ella lo desidera!

BAISTROCCHI. Queste sono inezie di fronte alla importanza della legge, che è una delle più importanti d'Italia, la legge sul reclutamento. Altro che attendente!

GUGLIELMOTTI. Non mi pare che sia da buttarsi via del tutto il principio morale che ho affermato; il soldato va alle armi soltanto per prepararsi alla guerra.

BAISTROCCHI. Siamo d'accordo. Il soldato deve fare il soldato. Nessuno lo mette in dubbio.

GUGLIELMOTTI. Se mi fa completare il pensiero, vedrà. Dicevo che a queste norme di semplificazione di servizi, dovrebbe aggiungersene un'altra: che il servizio degli attendenti sia limitato al minimo indispensabile: a due o tre ore della giornata in città, e a tutti i servizi inerenti al periodo di campagna. Non considero il servizio concernente il cavallo, perchè è naturale che l'attendente deve governare il cavallo.

BAISTROCCHI. Ma per quello c'è lo staffiere!

GUGLIELMOTTI. Però un dato soltanto interessa: che questi 10 o 12 mila soldati facciano ogni giorno la loro parte di istruzione militare! E sono perfettamente convinto che l'onorevole Baistrocchi, nell'ambito della sua divisione, avrà già attuato tale principio.

BAISTROCCHI. Sono dello stesso parere, purchè si dia agli ufficiali il compenso adeguato! Allora siamo tutti d'accordo! (*Commenti*).

GUGLIELMOTTI. E così, tanto per finire con questo argomento dell'impiego burocratico, anche per quanto concerne i cosiddetti piantoni, credo che ci sia molto, ma molto da rivedere! Basterebbe considerare quegli stessi battaglioni di piantoni, che sarebbero ottime spalle da zaino, e che vediamo uscire a mezzogiorno dal palazzo di via XX Settembre.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Faremo un battaglione di dattilografe, e sarà meglio!

GUGLIELMOTTI. Può anche darsi.

Con tali rilievi non intendo diminuire l'importanza della legge, che è veramente notevolissima. Dico però che oggi, di fronte alle strettoie in cui siamo, e al dilemma di non poter aumentare da un lato la forza bilanciata, e di non poter accrescere dall'altro, le disponibilità del bilancio, e di dover fare soprattutto fronte alle esigenze dell'armamento della guerra meccanica e delle fortificazioni,

di fronte, dico, a tutti questi problemi ponderosi, complessi e gravissimi, non credo di abbassare il livello dell'argomento quando sostengo che sarebbe bene cercare di ridurre al minimo ciò che va in rivoli, e dare l'utilizzazione massima a tutto il contingente.

Non ho altro da aggiungere: la legge si raccomanda da sè. E la sua importanza è consacrata, nel contenuto, e negli intenti.

Essa fa parte di tutto quel grave, importante complesso legislativo che dovrà assicurare domani all'Italia fascista un primato che se oggi ancora non è raggiunto nelle armi e nelle macchine, ci appartiene sicuramente e saldamente nelle anime e negli spiriti! (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
BUTTAFOCHI.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ceci. Ne ha facoltà.

CECI. Onorevoli camerati! Io so che un certo senso di sofferenza si è stabilito in questo momento in me e tra voi, dovuto al desiderio unanime di lasciare nel proprio cuore le impronte indelebili del discorso formidabile del Duce, che ci ha piegato l'animo alla meditazione.

Ma voi sapete che se io parlo in questo momento, è per adempiere ad un dovere, perchè non passi sotto silenzio, come giustamente rilevava l'onorevole camerata Baisrocchi, che ci può essere maestro in questa materia, una legge la cui importanza non deve sfuggire a nessuno di noi, e con la quale vengono apportate profonde e sostanziali modificazioni al vigente testo unico sul reclutamento del Regio esercito.

Si tratta, onorevoli camerati, di disposizioni che non soltanto si attengono alla difesa dello Stato, ma che sono intese soprattutto ad ottenere il massimo rendimento dai contingenti di leva, in relazione alle disponibilità del bilancio.

In altri tempi in questa Camera, e più ancora nel Paese, argomenti come quello di cui ora ci occupiamo, fornivano motivi aiosa per dissertazioni spesso ad orecchio, specialmente intorno a quello che poteva essere il mantenimento o la riduzione della ferma. Ma oggi la Camera fascista esamina questi problemi; ed il Governo intende di risolverli, con uno spirito, che attinge alla nostra profonda passione nazionale. Ieri invece la discussione era intesa a ben altri scopi; alla ricerca cioè di una malintesa po-

polarità, e peggio ancora a privare l'Italia gradualmente di quella che era la consistenza dello strumento migliore della sua forza e della sua sicurezza.

Mi è grato pertanto di riconoscere in questa sede, aderendo a quello che era un giusto richiamo dell'onorevole camerata Baisrocchi, che coloro i quali avevano a lungo e onoratamente militato fra le file dell'Esercito, si opposero ognora a questi tentativi insani, unitamente a cittadini egregi, tra i quali primissimo Francesco Crispi, che poc'anzi il Duce ricordava alla nostra Assemblea: Francesco Crispi, che in luogo di raccogliere le grida incomposte, lanciategli dagli elementi estremisti della Camera dell'epoca, di ritirare le truppe dall'Africa, dove avevano riconsacrato col sangue e colla morte l'antico nostro valore, preferiva abbandonare le redini del Governo, antesignano splendido di quella che doveva essere più tardi l'Italia fascista, protesa col suo spirito indomabile verso più vasti e luminosi orizzonti per piegare il destino alla sua granitica volontà.

Onorevoli camerati, noi invece siamo qui tutti concordi per dire al Governo, e per esso al Ministro della guerra, il nostro fervido consenso e per concorrere ad aprire, fin dove le nostre forze modeste consentano, le vie della grandezza all'Esercito, che già conobbe quelle della Vittoria.

La relazione dell'onorevole camerata Salvi è veramente pregevole, specialmente perchè organica. Il contenuto e la portata di questo disegno di legge sono stati prospettati con sicuro spirito di comprensione e nel quadro di una visione ampia e chiara.

Mi limiterò perciò ad alcune considerazioni di carattere integrativo.

È ovvio — lo affermava or ora anche il mio amico e camerata onorevole Guglielmotti — che in Italia non è a parlarsi di Esercito di mestiere. Troppo vive sono ancora le tradizioni garibaldine del Risorgimento; quelle volontaristiche della grande guerra e quelle più recenti dei legionari fiumani; e troppo profondo e radicato è in noi il sentimento di dedizione alla Patria, perchè ci si possa soffermare a considerare, anche per un solo istante, la possibilità d'un esercito, sia pure in minima parte mercenario, magari allo scopo di conseguire un tecnicismo maggiore.

Il sistema della coscrizione è per noi il migliore, e preferibile a tutti gli altri.

È evidente d'altra parte il proposito del Governo di estendere giustamente l'obblì-

gatorietà dell'istruzione militare a quanti più cittadini sia possibile. Ne sono una riprova le precedenti disposizioni di legge con le quali si è protratta l'obbligatorietà del servizio fino al 55° anno di età, in base a criterii di saggia opportunità.

Il presente disegno di legge con le sue quattro ferme, quella ordinaria di 18 mesi e le minori, quelle riducibili di 12 mesi, di 6 mesi e quella infine di 3 mesi si propone soprattutto di far passare in quella palestra di ogni militare virtù, che sono le caserme, per un periodo di tempo sia pure breve, la quasi totalità dei cittadini.

Le dispense dal servizio, che in passato venivano largamente accordate, si restringono ora soltanto ai casi veramente degni di benevola considerazione, e sotto il profilo delle benemeritenze militari, acquistate dalle famiglie o per la situazione demografica di queste nella vita del Paese. Principi sani di giustizia fascista regolano questa materia.

A questo punto io potrei osservare, così come faceva testè il mio amico Guglielmotti che mi ha preceduto, che forse il sistema escogitato dal Ministro della guerra non è del tutto conforme a quelle che possono essere le nostre apprezzabili aspirazioni, e (forse non vado errato se oso tanto affermare) non è neppure di piena sua soddisfazione, perchè ben altro ci ripromettiamo indubbiamente tutti da una maggiore disponibilità di bilancio.

Diceva l'amico Guglielmotti che sarebbe bene tenere alle armi per un periodo più lungo ancora quanti più militari è possibile. Io dirò che la soluzione di questo problema non è tanto di protrarre la durata della ferma di 18 mesi, quanto di tendere a quello che può rappresentare un desiderio comune, cioè unificare le ferme, e trovare un punto nel quale possano coincidere tutti gli interessi dalle possibilità finanziarie alle necessità supreme della difesa del Paese.

Mi consenta quindi la Camera di dire onestamente che allo stato attuale tutto ciò può costituire una onesta aspirazione, ma non può essere materia di realizzazione. E ne dirò la ragione. Si è parlato della ferma di 12 mesi tanto per dare un contenuto concreto in cifre a quelle che possono essere le proposte che vengono da parte di cittadini egregi, a volte anche col sussidio dell'adesione di coloro che sono veramente competenti.

In una rapidissima rassegna attraverso il movimento attuale di una classe in rapporto alla quattro ferme, e cioè a quella ordinaria di 18 mesi ed a quelle minori di 12, di 6 e di 3 mesi (quest'ultima però la possiamo

non prendere a calcolo, perchè in questa rientrano tutti coloro che, a decisione del Ministro della guerra, non saranno chiamati a prestare collettivamente servizio), ci accorgiamo facilmente che non sarebbe possibile adottare nel presente una ferma inferiore a quella di 18 mesi.

Uscendo dalle nostre osservazioni vaghe e scendendo all'esame particolareggiato della realtà delle cifre, noi troviamo che i quattro quinti del contingente di una leva sono destinati approssimativamente a servire con la ferma dei 18 mesi, e che soltanto un quinto comprende gli iscritti alle altre tre ferme.

E allora vediamo che si ha questo movimento, supponendo la chiamata alle armi al 1° marzo del prossimo anno. Gli iscritti alla ferma di 18 mesi andranno a congedarsi al 1° settembre 1932; gli iscritti alla ferma di 12 mesi al 1° marzo 1932 e gli iscritti, infine, alla ferma di sei mesi si congederanno al 1° settembre del 1931. Non parliamo per le ragioni già dette, degli iscritti alla ferma dei tre mesi, perchè praticamente essi non presteranno servizio. Il sistema ora adottato porta a questo evidente vantaggio, che al 1° marzo del 1932 noi ci troveremo ad avere ancora alle armi per un semestre tutti gli iscritti alla ferma di 18 mesi per inquadrare, come è necessario, le reclute delle nuove classi.

La ferma dei 12 mesi, allo stato attuale di cose, non sarebbe applicabile oltre che per altri motivi che mi riservo di esporre, anche perchè verremmo a trovarci con le sole reclute senza più avere un soldato anziano.

GUGLIELMOTTI. Basterebbe far la chiamata ogni 6 mesi!

CECI. E allora saremmo costretti a ripetere la chiamata alle armi due volte nello stesso anno.

GUGLIELMOTTI. È quello che si fa ugualmente adesso!

CECI. Ma si fa per una piccola parte del contingente di leva, e cioè per quel solo quinto di reclute, al quale appartengono gli iscritti alle tre ferme di cui, praticamente, qualcuno non presta neppure servizio.

GUGLIELMOTTI. Ma quante coscrizioni di reclute ci sono durante l'anno!

CECI. Più di una, ma ciò è inevitabile!

Ci sono poi altre considerazioni da fare. C'è il problema dei graduati: e questi non possono essere dati in larga misura dalle classi che prestano limitato servizio militare. Forse in questo momento io non renderò un servizio a me stesso, venendo implicitamente a confessare in modo approssimativo la mia età. (*Si ride*). Ma io ricordo con nostalgia il giorno

in cui per la prima volta varcai le porte di una caserma, che fu quella della Costa San Giorgio in Firenze. Ricordo la padronanza con la quale i vecchi caporali maggiori — credo che fossero al terzo anno di servizio, — istruivano i reparti nel cortile della caserma.

Sono ripassato più tardi nelle caserme, ci sono rientrato di recente, ed ho riportato l'impressione, pur ammirando nei graduati lo spirito di disciplina, la impeccabile loro compostezza, il profondo senso di attaccamento al dovere e la prestanza militare, che la esperienza tecnica risente in qualche modo della breve durata del servizio che prestano.

BAISTROCCHI. I graduati di oggi sono migliori per tutto! E non potrebbe essere diversamente, dato che i graduati di oggi vengono dal popolo vittorioso che sente lo spirito della vittoria valorizzata dal Fascismo! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Camerata Baistrocchi, io la iscrivo d'ufficio a parlare, se seguita così!

CECI. Mi dispiace di essere stato frain-teso!

PRESIDENTE. Onorevole Ceci, prosegua il suo discorso.

CECI. Mi dispiace, perchè non mi si è lasciato completare il mio pensiero.

Bisogna per lo meno permettere a chi sta parlando, di rappresentare compiutamente le proprie opinioni prima di partire in quarta velocità così come faceva or ora il generale Baistrocchi! (*Si ride*).

Io ho detto che sono profondamente ammirato della disciplina e dello spirito che anima i nostri graduati, ma provo l'impressione — parlo di impressione — di una qualche differenza con quella che poteva essere la esperienza dei graduati di un tempo, dovuta non ad altro che alla più lunga permanenza nel grado.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Ma c'è la premilitare!

CECI. Parlerò adesso della premilitare.

GAZZERA, *ministro della guerra*. E poi l'avverto che le sue impressioni non concordano con i rapporti degli ispettori competenti!

CECI. Onorevole ministro, forse non riuscirò a farmi comprendere: io ho detto che sono ammirato delle qualità eminenti, prese nell'insieme, di tutti i graduati, ma penso che una maggiore permanenza nei gradi darebbe risultati indubbiamente migliori, proprio in considerazione delle doti e dello zelo dei graduati stessi.

GAZZERA, *ministro della guerra*. E siamo perfettamente d'accordo! (*Approvazioni*).

CECI. E passiamo alla premilitare. Io ritengo tra l'altro immatura la adozione della ferma di dodici mesi come ferma unica, proprio perchè la premilitare, che ha già dato risultati eccellenti, è stata fin'oggi circoscritta nei limiti di gruppi di volenterosi, degni di particolare encomio, di maniera che, di fronte ad un numero ragguardevole di giovani eccezionalmente istruiti, sta tutto il complesso delle masse che ora affluiscono alle armi di giuine dei principi elementari del servizio militare. E per questo approveremo tra poco il disegno di legge che estende la obbligatorietà della frequenza della premilitare a tutto il contingente giovanile che va a compiere i 18 anni.

Ora il fatto che minoranze, che poi erano quelle che ci davano i graduati, venissero all'esercito preparate, risolveva il problema e lo risolve tuttora parzialmente. Ma quando noi pensiamo che è appena di ieri la legge che affida il Tiro a segno nazionale alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che cura encomiabilmente la premilitare potendo così integrarla attraverso queste Società, e che solo da pochi anni è stata fondata l'Opera Nazionale Balilla, che costituisce un legittimo titolo di orgoglio del regime; quando noi a tutto questo pensiamo, dobbiamo onestamente attendere gli ulteriori sviluppi e i maggiori rendimenti di queste istituzioni e di tutti i provvedimenti del Governo tendenti allo stesso nobilissimo fine, per ottenere che vengano avviate all'esercito masse di reclute non solo spiritualmente preparate e fisicamente robuste, ma anche tecnicamente bene addestrate.

E d'altra parte dobbiamo tener presente un'altra considerazione: che c'è alle armi una classe eletta e benemerita della Nazione che non va dimenticata, con riferimento alle sue necessità di istruzione e di esercitazione. È questa la classe degli ufficiali.

Vivaddio, quando noi vogliamo che l'addestramento degli ufficiali avvenga soltanto sulla carta o con le manovre con i quadri; e quindi non facciamo affluire e non manteniamo alle armi un contingente che permetta le esercitazioni sul terreno, degli ufficiali stessi al comando di reparti efficienti, noi veniamo a privarli, specialmente nei gradi inferiori — subalterni e capitani — della possibilità, ove licenziamo le classi ogni anno, di avere a disposizione contingenti di truppe che consentano una istruzione all'altezza dei compiti che loro vengono affidati in guerra;

perchè noi tutti sappiamo che lungo le linee di battaglia un tenente portava al fuoco 60 uomini e un capitano ne guidava ben 250.

Ecco le ragioni per le quali noi vi diciamo che la nostra tendenza, la nostra aspirazione alla ferma ridotta non soltanto è unanime, ma non può non essere non condivisa da chiunque abbia senso pratico, perchè le aspettative in una materia di questo genere si accampano ai confini della potenza della Patria. Riteniamo, tuttavia, che una tale ferma sia, pel momento, irrealizzabile, appunto per tutte le ragioni anzidette.

E non può neppure essere sospetta quella parte eletta di competenti, che — naturalmente, non a scopo di vieta demagogia o di critiche vane — reclama anche dal lato tecnico una riduzione di questo genere. Ma tutto ciò non può essere accettato che sotto forma di augurio, fino a quando le venturose situazioni non consiglino di arrivare praticamente, non dirò a riduzione di ferme, ma a quella che è bene chiamare la ferma unica, e che è forse nei propositi anche di Sua Eccellenza il Ministro e del Governo.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Di diciotto mesi, sì!

CECI. Sicuro, di diciotto mesi.

Ma voglio richiamare ancora l'attenzione del Ministro della guerra su un'altra necessità. Bisogna integrare l'istruzione militare con le grandi manovre. Di manovre in grande stile da qualche anno, (io parlo di grandi unità tattiche contrapposte negli eventuali settori della futura guerra) non ne sono state più fatte.

BAISTROCCHI. Per grazia di Dio!

GUGLIELMOTTI. Sono molto meglio le manovre con la divisione!

CECI. Ho assistito alle grandi manovre, e perciò non sono della vostra opinione.

Io sono per queste manovre, perchè, come nel quadro gigantesco della grande guerra, il soldato affinava le sue risorse e le sue possibilità di rendimento, così, nella più ampia cornice delle grandi manovre, il soldato può trovare motivi nuovi di allenamento per la prova suprema.

BAISTROCCHI. Non credo.

CECI. Io esprimo una mia modesta opinione, indubbiamente rispettabile...

BAISTROCCHI. Certo! Tutte le opinioni sono rispettabili.

CECI. Specialmente se consideriamo il soldato non già come una macchina, ma come persona intelligente e capace di volontà. *(Interruzioni)*.

PRESIDENTE. Onorevole Ceci, non raccolga le interruzioni.

CECI. Sta bene, onorevole Presidente!

A questo punto debbo dichiarare di essere d'accordo con l'onorevole Guglielmotti....

GUGLIELMOTTI. Non sulle grandi manovre!

CECI....sulla sua richiesta di non sottrarre soverchiamente da quella che si può chiamare, con frase sintetica, la vita attiva del militare, troppi soldati per adibirli ad altri servizi secondari come piantoni, magazzinieri, ecc. ecc.

Non consento, però, per quanto riguarda gli attendenti, e questo per un motivo sentimentale; perchè non ho mai dimenticato che l'attendente addetto alla persona dell'ufficiale, innanzi tutto adempie ad una funzione militarmente utile; e che in guerra se ne sono visti non pochi cadere al fianco del proprio superiore. E poi anche perchè l'attendente adempie a funzioni di collegamento, che non possono essere eliminate senza discapito del servizio, che presta l'Ufficiale.

Per quanto riguarda tutto l'altro personale sottratto al servizio, vorrei augurarmi che le disponibilità del bilancio ne permettessero la sostituzione con elementi stipendiati. Anche questo provvedimento potrebbe concorrere con alcuni altri che non è il caso di enumerare, perchè di ovvia intuizione, a facilitare l'adozione della ferma unica. Ma al di sopra di queste e di altre considerazioni, una cosa è certa fin da ora; che la nostra gioventù, fascistissima nella fede, guerriera nell'anima, è anelante di nuove prove.

Possa l'esercito di domani inondare tutte le vie del mondo di baionette verso tutte le mete e per tutte le vittorie, agli ordini del Re, sotto l'alta guida del Duce, al palpito delle bandiere della Patria! *(Applausi — Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Cristini. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola agli onorevoli relatori ed al Governo.

RESTIVO, *relatore*. Rinuncio!

PRESIDENTE. Onorevole Salvi, intende parlare?

SALVI, *relatore*. Rinuncio!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Farò alcune brevissime dichiarazioni a complemento e quale doverosa risposta a qualcuna delle osservazioni mosse dagli onorevoli camerati Guglielmotti e Ceci.

Tralascio le osservazioni che hanno, a mio avviso, più opportuna sede nella prossima discussione sul bilancio della guerra. Tra queste considero ad esempio quella relativa agli attendenti, argomento vecchio quanto gli eserciti e che in regime democratico era oggetto di dileggio verso l'esercito. Era allora facile afferrare qualche debolezza derivante da comodità o strettezze economiche per farsene una bandiera, generalizzando quella che poteva essere una manchevolezza momentanea di qualche persona.

Così pure non insisto sulla guardia alla cassa nelle caserme. Rileverò soltanto che queste guardie, oltre al compito della sicurezza, hanno quello dell'allenamento al servizio di sentinella di notte. E la sentinella non ha da sapere se nella cassa vi sono i tesori di Rotschild o i pochi fondi di un reggimento. Il soldato fa la guardia per dovere e non per la quantità del denaro.

Quanto all'utilizzazione, invece che di soldati, di personale civile, con tutto l'attrezzamento moderno negli uffici, vorrei che il bilancio consentisse di avere tutto personale civile per i servizi vari non assolutamente militari.

Purtroppo gli eserciti delle nazioni non ricche debbono utilizzare, come noi, per tali compiti non strettamente bellici, soldati, dopo aver loro impartito l'istruzione militare fondamentale.

E vengo all'essenziale. L'onorevole Salvi nella sua relazione ha già risposto preventivamente a quanto ha esposto l'onorevole camerata Guglielmotti circa la durata della ferma ordinaria. Quindi noi avremmo potuto attenderci da questi una critica dapprima negativa, e poi positiva, di ricostruzione, circa quanto il camerata Salvi ha scritto. La relazione pone problemi chiari e netti, che impongono precisi limiti alla abbreviazione della ferma. Ora di queste indicazioni l'onorevole Guglielmotti non ha tenuto conto.

Dice bene l'onorevole Salvi: l'esercito non è solo una scuola di reclute, ma è anche scuola formativa di graduati e di specialisti, nonché scuola di ufficiali. Questa prima considerazione fa già vedere come la durata della ferma debba essere almeno il doppio del tempo occorrente alla semplice istruzione del soldato.

Ma v'ha di più. L'esercito — permettetemi il bisticcio di parola — deve essere anche... esercito. Ossia è organismo che deve tutelare le frontiere sempre, salvo a mobilitarsi per l'eventualità di guerra, con la massima rapidità. Se si effettuasse la chiamata di mezzo contingente annuale ogni sei mesi (come vor-

rebbe l'adozione di una ferma di soli dodici mesi), come sarebbe possibile la mobilitazione?

L'esercito francese ha adottato la ferma di un anno e chiama il contingente di leva alle armi metà per volta, ogni sei mesi; però per assicurare l'istruzione delle reclute, e la vita dell'esercito, per conseguire quella cioè che tecnicamente si chiama « la saldatura delle classi », ha sotto le armi 106 mila permanenti, che sta ora portando a 112 mila. Ebbene, i deputati hanno gridato che così non si può andare avanti; e l'onorevole Maginot ministro della guerra ha detto anche lui che con mezzo contingente non si può assicurare la frontiera. Questo dice il ministro della guerra di un Paese che chiama annualmente alle armi tutto il contingente disponibile, mentre noi ne chiamiamo meno di quattro quinti. Lo dice il ministro di un esercito che assicura la saldatura con una quantità di permanenti che è maggiore da sola di tutto l'esercizio tedesco, soldati, sottufficiali ed ufficiali compresi. Lo dice il ministro di una nazione, la quale ha permanentemente 6 divisioni mobili sul piede vicino a quello di guerra. Eppure in quel Paese si dice: Non siamo sicuri. Non solo, ma in questi giorni si reclama a bassa ed ad alta voce la ferma di 18 o almeno di 15 mesi. L'esperienza recente altrui conferma adunque il nostro convincimento. Non pensiamo a provvedimenti od esperimenti pericolosi.

Del resto il pericolo lo corriamo già ogni anno, inquantochè dovendo, per ragioni di bilancio, tenere sotto le armi i soldati solo 15 o 16 mesi anzichè diciotto, all'aprirsi della buona stagione non abbiamo ancora le reclute istruite. E con una limitata quantità di soldati istruiti non è agevole completare, coi richiamati, le unità di pace e costituire quelle previste per la mobilitazione con sufficiente coesione.

Quindi io devo dire che non bisogna mai considerare il problema della ferma come un problema di istruzione del soldato, bensì come formazione di riparti — di soldati, di sottufficiali, di ufficiali — e soprattutto come argomento strettamente connesso alla efficienza dell'esercito, quale organismo che deve provvedere alla sicurezza della nazione in guerra.

Seguendo i miei appunti presi durante la discussione, devo dare un chiarimento sulla legge relativa all'istruzione premilitare. La relazione dell'onorevole camerata Restivo è concisa ma chiara, e precisa bene il significato dei singoli articoli; particolarmente quello dell'articolo 3; che, a quanto pare, aveva dato luogo a qualche dubbio circa la dizione dei « ma-

nifestamenti inabili ad ogni servizio alle armi ». Ma su quest'articolo il camerata Guglielmotti, riferendosi al limite di 10 chilometri di distanza stabilita per dispensare un cittadino dall'intervento all'istruzione premilitare, ha annunziato un emendamento. E precisamente, mentre il disegno di legge parla di 10 chilometri dal comune sede di corso premilitare, egli vorrebbe si aggiungesse « o frazione di comune ». Ora quando si dice comune s'intende l'intero territorio comunale, e sono quindi comprese anche le frazioni. Se, dunque, nel comune c'è una frazione che abbia la premilitare, evidentemente bisogna che il cittadino abbia residenza a non più di dieci chilometri dal luogo dove c'è la premilitare stessa, per essere dispensato dall'obbligo di frequentarne le istruzioni. Ad ogni modo ogni dubbio in merito si potrà dirimere in sede di regolamento, senza dovere ora modificare la legge proposta.

Circa la legge sul reclutamento, desidero pure chiarire che essa, pur entrando in vigore col 1931, non avrà effetto che sulla classe che verrà chiamata alle armi nel 1932. Difatti, come tutti sapete, le operazioni preparatorie della leva si compiono nell'anno precedente a quello della chiamata, e quindi le disposizioni ora sottoposte al vostro esame verranno applicate ai giovani che avranno 20 anni nel 1931, e che a 21 anni, cioè nel 1932, verranno alle armi.

Nella stessa legge sono parsi molto numerosi i 38 punti che danno possibilità di riduzione di ferma. Notiamo bene, possibilità al Governo di concedere ferme ridotte rispetto alle ordinarie, secondo l'ordine di elencazione dei punti medesimi; e non diritto del giovane di avere senz'altro ferma ridotta, se entra in una di tali condizioni. Le 38 diverse condizioni elencate non costituiscono una complicazione; anzi rappresentano una semplificazione di ordine pratico. Se noi avessimo raggruppato i motivi di riduzione di ferma in tre o quattro condizioni generiche soltanto, si verrebbero ad avere tre o quattro grossissimi blocchi di giovani aventi possibilità di riduzione, e non sarebbe possibile regolare volta per volta il numero di iscritti di leva da assegnare alle varie ferme in relazione alle esigenze del bilancio. La suddivisione in condizioni meglio determinate, consente una maggiore gradualità di applicazione.

Ma anche nei riguardi dei cittadini, la questione così regolata diventa più semplice, perchè v'è una migliore specificazione, la quale consente a ciascuno di riscontrare fa-

cilmente se il suo caso rientri in una delle 38 condizioni elencate, senza dover ricorrere ai distretti, od al Ministero, che finirebbe altrimenti per dover risolvere numerosissimi casi particolari e particolari quesiti.

Per quanto concerne la questione dei graduati, l'onorevole camerata Ceci ha chiarito bene il suo pensiero, e ne sono ben lieto. I graduati attuali, compatibilmente con le ferme, sono ottimi. E la diffusione della premilitare faciliterà indubbiamente la loro preparazione sotto le armi.

Ma mi sia concesso di ripetere ancora una volta, che non si può chiedere nello stesso tempo: ferma breve, graduati ottimi, specialisti esemplari, meccanizzazione dell'esercito, La marina, che ha potuto dare grandissimo sviluppo all'adozione dei progressi meccanici, ha passato addirittura il fosso, e ricorre in massima parte a marinai rafforzati.

Ed anche l'esercito, con la meccanizzazione dei suoi mezzi, deve pensare a preparare i relativi specialisti. Un conduttore di carro armato non si improvvisa in quindici giorni.

L'onorevole camerata Guglielmotti è stato troppo buono nel dichiarare che le reclute quest'anno galoppavano alla rivista, dopo quindici giorni d'istruzione. Dopo quindici giorni d'istruzione possono « rotolare ». In quindici giorni non si impara a montare a cavallo, come s'addice ad un soldato di cavalleria.

Sull'argomento « grandi manovre » ho già parlato lo scorso anno, e se del caso, in sede di bilancio potrò anche quest'anno precisare il punto di vista del Governo.

Dati questi chiarimenti, ringrazio gli onorevoli camerati che hanno parlato, per l'interessamento che hanno portato alle odierne leggi, indubbiamente molto importanti. Ringrazio in particolar modo gli onorevoli camerati relatori che hanno così efficacemente illustrate le due leggi con chiarezza e sobrietà. (*Applausi*).

GUGLIELMOTTI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Voglia indicarlo.

GUGLIELMOTTI. Concerne la famosa questione degli attendenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUGLIELMOTTI. L'onorevole ministro ha in un certo senso, sia pure senza volerlo, accomunata la mia tesi con quella che in altri tempi serviva per dileggiare l'esercito. Faccio osservare modestamente che io sono partito da un principio nettamente opposto, di dignità e di decoro militare, in quanto ho detto che gli attendenti sono soldati come

gli altri, e quindi sono chiamati alle armi non già per fare i servizi secondari o accessori, ma per fare veramente il soldato e prepararsi alla guerra; e alla guerra non ci si prepara andando al mercato al mattino. Questa è la verità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, al momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano già avuta una prima preparazione al servizio militare.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'istruzione premilitare è obbligatoria per tutti i cittadini a partire dal 1º ottobre dell'anno in cui essi compiono il diciottesimo di loro età. Tale obbligatorietà verrà attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nei singoli comuni, istituzione che verrà di volta in volta riconosciuta e resa di pubblica ragione dal Ministero della guerra.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonchè i residenti in territorio distante oltre 10 chilometri dal comune che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

Sull'articolo 3 l'onorevole Guglielmotti, insieme con gli onorevoli camerati Marquet, Ridolfi, Pellizzari, Amicucci, Basile, Peglion, Gray, Oggianu e Bonaccini, ha presentato il seguente emendamento.

« *Dopo le parole:* oltre 10 chilometri dal comune, *aggiungere:* o frazione di comune ».

L'onorevole ministro ha già dichiarato che accetta come raccomandazione tale emendamento e che la terrà presente in sede di regolamento. Domando all'onorevole camerata Guglielmotti se ritira il suo emendamento o se vi insiste.

GUGLIELMOTTI. Mi permetto di insistere sull'emendamento, perchè mi sembra che tutto ciò esuli...

PRESIDENTE. Onorevole Guglielmotti, se ella insiste nell'emendamento, non ha diritto di parlare.

GUGLIELMOTTI. Io ho il diritto di svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo ha già svolto nel suo discorso. (*Commenti*).

L'onorevole relatore accetta l'emendamento?

RESTIVO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

GUGLIELMOTTI. Onorevole Presidente, le faccio notare che io ho il diritto di parlare sull'articolo, perchè il Regolamento della Camera me lo concede.

PRESIDENTE. Onorevole Guglielmotti, ella non può svolgere una seconda volta il suo emendamento. Ora dobbiamo passare alla votazione. Pongo dunque in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Guglielmotti, non accettato dal Governo, ma accettato dalla Commissione, e cioè:

« *Dopo le parole:* oltre 10 chilometri dal comune, *aggiungere:* o frazione di comune ».

LUSIGNOLI. Chiedo di parlare per un riamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. L'onorevole camerata Guglielmotti, ha parlato, è vero, del suo emendamento nel suo discorso sulle linee generali della legge che adesso si vota. Però, se male non ricordo, e il Presidente certamente ce lo può insegnare, in tema di approvazione dei singoli articoli ogni deputato ha la facoltà, specialmente se ha presentato un emendamento, di spiegare come e perchè voglia insistere su questo emendamento. Quindi non ritengo che la votazione, così come è stata indetta, sarebbe perfettamente conforme al regolamento. (*Approvazioni — Commenti — Conversazioni*).

DEL CROIX. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CROIX. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Lusignoli, se non erro. La Camera, prima di votare, ha bisogno di sapere quello che vota (*Approvazioni*). Se l'onorevole Guglielmotti, che ha accennato alcune delle ragioni del suo emendamento, ma che può aver bisogno di spiegarle più chiaramente e minutamente, se l'onorevole Guglielmotti ci porta delle ragioni ancora più convincenti di quelle che può aver portato nel suo discorso precedente, noi possiamo votare con coscienza più tranquilla ed informata. E il regolamento che abbiamo approvato proprio stasera, e di cui quindi abbiamo memoria abbastanza fresca e viva, stabilisce che gli onorevoli deputati possono parlare due volte sullo stesso argomento, esclusi i fatti

personali. Ora l'onorevole Guglielmotti ha parlato una volta sull'argomento e una volta sul fatto personale. Quindi, anche a norma del regolamento oggi approvato, ha diritto di parlare.

Ripeto e confermo che la Camera non può con coscienza dare il suo voto su questo emendamento, se chi lo propone non ha la facoltà di illustrarlo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora diamo la parola all'onorevole Guglielmotti. (*Approvazioni*).

GUGLIELMOTTI. Ringrazio vivamente e cordialmente il Presidente di avermi dato la parola, sia pure dopo questa schermaglia certamente sproporzionata all'importanza del mio emendamento.

Vorrei intanto pregare l'onorevole ministro della guerra di considerare che questo emendamento non altera per nulla gli elementi che compongono la legge, ma non può essere demandato al regolamento.

Basta infatti pensare che nell'articolo 3 è fatta specifica menzione che « sono esenti dall'obbligo dell'istruzione premilitare coloro che risiedono in territorio distante 10 chilometri dal comune che sia sede di corsi premilitari ».

Ora, il criterio dei 10 chilometri può essere stato adottato per ragioni di convenienza, ma davvero esso non contiene una profonda ragione morale, tutt'altro, inquantochè dà un diritto ed un privilegio ristretti al dovere comune per ragioni soltanto di ubicazione.

Ora io, per ridurre al minimo queste esenzioni, avevo fatto la proposta di un emendamento esplicativo, e che si dicesse precisamente: « 10 chilometri dal comune che sia sede di corsi premilitari o dalla frazione di comune » perchè oggi, in tutti i comuni di Italia vi sono delle frazioni importanti, nelle quali non vi è ragione che manchi l'istruzione premilitare.

Ora, se non è indicata la frazione del comune, in queste frazioni la premilitare non si fonda, perchè esse si riterranno esentate dall'obbligo di fondare tali corsi. Quindi bisogna essere più chiari e precisi.

Non comprendo perchè l'on. ministro dimostri tanta suscettibilità.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Nessuna suscettibilità.

Voci. E allora accetti l'emendamento.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Parlerò anch'io, ed esporrò le ragioni per cui sono contrario all'emendamento dell'onorevole Guglielmotti.

GUGLIELMOTTI. L'unica obiezione che si possa muovere per non volere la premili-

tare nelle frazioni di comune, è che la istituzione di tali corsi possa gravare l'onere complessivo per la premilitare. Ora siccome questo dubbio è perfettamente chiarito dall'ultimo articolo della legge che ammette la gradualità nell'applicazione dei corsi premilitari, ritengo che sarà tanto meglio estendere questa possibilità anche alle frazioni di comuni. Io ho fatto il caso di Fiumicino e di Ostia, ma vi sono tanti altri casi analoghi.

Pertanto mi permetto di insistere sul mio emendamento, che ritengo sia veramente opportuno, perchè dà vigore allo sviluppo della premilitare, soprattutto nelle zone che più ci premono; nelle Alpi, per esempio, ove è possibile che vi siano dei paesi o delle frazioni lontane dal capoluogo più di 10 chilometri e cento metri! In queste località, non sorgendo i corsi, dovremmo rinunciare alla preparazione premilitare di nuclei di truppe alpine, il che ritengo non giusto e dannoso, e non rispondente allo spirito intimo del provvedimento.

Ora, la mia proposta è semplice: è un chiarimento alla legge. E nella formulazione delle leggi ritengo si debba essere il più possibile chiari e precisi. Dunque si accetti il mio emendamento, e non parliamone più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Forti. Ne ha facoltà.

FORTI. Mi pare che sia bene chiarire il significato e la portata di questo articolo 3. Parlo anche per pratica, per la mia qualità di comandante di una legione della Milizia.

Bisogna distinguere tra i residenti in comuni ove si svolgono i corsi premilitari, ed i residenti in comuni ove non si svolgono corsi. Infatti per le disposizioni attualmente in vigore, che sono poi identiche a quelle riportate nell'articolo 3, i residenti nei comuni ove si svolgono i corsi sono obbligati e frequentarli, qualunque sia la distanza dalla località di residenza a quella ove si svolge il corso: sia che i corsi si svolgano nel capoluogo o nelle frazioni, oppure nel capoluogo e nelle frazioni contemporaneamente.

I dieci chilometri di distanza riguardano solo coloro che risiedono in un comune ove non sia un corso premilitare. In realtà, nella attuazione pratica della disposizione vigente, qualche volta sono sorte delle contestazioni: i dieci chilometri vanno calcolati dalla località di effettiva residenza dell'individuo al capoluogo del comune dove si svolge il corso, oppure vanno intesi tra la località di residenza e la frazione di altro comune, quando il corso è svolto anche nella frazione?

Ritengo che l'articolo 3 si potrebbe del tutto e meglio chiarire, dicendo esplicitamente che i soggetti ad obbligo di leva sono tenuti a frequentare il corso, qualunque sia la distanza di questo dalla località di residenza, quando il corso si svolge nel comune di residenza degl'interessati; e che sono invece esenti dall'obbligo della frequenza, quando il corso non si svolge nel comune di residenza, ed il corso più vicino di altro comune dista più di dieci chilometri, in linea d'aria.

Credo perciò che non ci si possa limitare a quello che il camerata Guglielmotti ha proposto, ma che sia necessaria la più ampia chiarificazione da me indicata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Caprino. Ne ha facoltà.

CAPRINO. Credo che effettivamente la questione dell'articolo 3 vada guardata anche in rapporto al contenuto dell'articolo 2, e che pertanto non possa essere disciplinato come ha accennato l'on. ministro della guerra soltanto in sede di regolamento. Qui si prospettano insomma due ipotesi assolutamente diverse; non siamo in materia di interpretazioni, perchè l'articolo 2 dice che l'obbligatorietà dell'istruzione premilitare verrà gradatamente, in relazione alla istituzione dei corsi nei singoli comuni. Ciò vuol dire che i corsi premilitari avranno sede nei comuni, s'intende, naturalmente, non nelle frazioni di comuni.

All'articolo 3 si dice che sono esenti dall'obbligo i residenti in territorio distante oltre 10 chilometri dal comune, e cioè compresi quelli che eventualmente vivano in una frazione lontana oltre dieci chilometri. Ora, osserva la interpretazione più ortodossa della legge, dice il camerata Guglielmotti: i dieci chilometri devono considerarsi dal limite del comune; e siccome il comune abbraccia anche le proprie frazioni, i dieci chilometri s'intendono dalla frazione. Quindi non siamo in materia d'interpretazione!

GAZZERA, *ministro della guerra*. Siamo proprio in materia d'interpretazione.

CAPRINO. Siamo in materia di circoscrizione. Ed io mi permetto di far rilevare come effettivamente una circoscrizione così costituita è illimitata; i dieci chilometri entro il comune possono dare luogo ad una serie.... (*Interruzioni*). No, per i comuni di montagna questo non si verifica. Le frazioni molte volte sono lontanissime dal comune e oltrepassano i dieci chilometri; per cui potremo avere delle frazioni di comune escluse, malgrado che il comune di cui sono parte, abbia il corso d'istruzione premilitare.

Quindi, ripeto, è un criterio di territorialità che bisogna precisare; cioè, s'intende il comune composto di tutte le proprie frazioni, oltre le quali c'è un margine di 10 chilometri? E allora bisogna assommare alla distanza massima dei 10 chilometri tra la frazione e la località da cui deve partire il cittadino, la distanza tra la frazione e il comune stesso.

Ma è problema di territorialità; non può essere problema di interpretazione.

Io, se mi consente Sua Eccellenza il ministro della guerra, mi associo alle conclusioni del camerata Guglielmotti, perchè ritengo che sia necessario non fare sfuggire dei centri meno popolosi e più lontani, quelli che sono più bisognosi precisamente di questa istruzione premilitare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lunelli.

Ne ha facoltà.

LUNELLI. Credo che si debba chiarire il pensiero dell'onorevole Guglielmotti, dicendo semplicemente: dieci chilometri dalla più vicina sede di corso premilitare, sia comune o frazione; perchè ci sono delle frazioni molto importanti, dove eventualmente non c'è una sede di corso premilitare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della guerra. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Siccome ho avuto l'onore di proporre questa legge, ed è stata approvata così dal Consiglio dei ministri, credo di potere spiegare quale era l'intendimento mio nel proporla; ed è che debbano frequentare i corsi dell'istruzione premilitare tutti coloro che si trovano in un raggio di dieci chilometri dal sito ove l'istruzione premilitare si svolge. (*Approvazioni*).

Non è una novità, perchè è questo un provvedimento già in atto — lo ha detto bene l'onorevole Forti — e le difficoltà che oggi si temono, non si sono mai affacciate.

L'interpretazione della disposizione potrebbe dar luogo a qualche discussione; ma avverto che quanto più si vuole precisare nella legge, tanto maggiori saranno le difficoltà di applicazione. (*Commenti*). Purtroppo è così, mentre invece posso assicurare che l'intendimento del Governo era questo: di stabilire che è escluso soltanto chi risiede a più di dieci chilometri dal sito dove c'è il corso di istruzione premilitare.

L'onorevole Caprino ha fatto una premessa che non si può ammettere. Egli ha detto: la legge parla di comune, dunque vuol

dire « capoluogo del comune ». Ora ciò la legge non dice. Essa parla di comune, e non di capoluogo del comune; capoluogo che è una parte del comune, come ne son parti le frazioni. La legge dice comune, che vuol intendere tutto il territorio comunale. (*Commenti*).

LUSIGNOLI. Cancellate la parola « comune » e risolverete la questione.

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, ascoltino la parola del Governo, altrimenti non si potrà passare alla votazione.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Sono sicuro di andare incontro al desiderio della Camera, la quale desidera come me che l'istruzione premilitare si sviluppi quanto più è possibile e quanto più presto è possibile, sostituendo la parola « comune » con la parola « località » dove ha luogo il corso, tanto nell'articolo 2 come nell'articolo 3, e negli articoli 5 e 12. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Guglielmotti, insiste nel suo emendamento?

GUGLIELMOTTI. Accetto quello del ministro, e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 3 nella nuova dizione, quale risulta dopo l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, e di cui do lettura:

ART. 3.

Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonchè i residenti in località distanti oltre 10 chilometri dalla località che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

(*È approvato*).

Naturalmente, in conseguenza di questo emendamento apportato all'art. 3, anche nell'art. 2 già approvato la parola « comuni » dovrà intendersi sostituita dall'altra « località ». E la stessa modificazione dovrà intendersi fin d'ora apportata agli articoli 5 e 12.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'art. 4.

ART. 4.

Il padre, o in mancanza la madre, o in sua vece chi eserciti sul minore la patria potestà, ha l'obbligo di iscriverlo ai corsi premilitari e di provvedere perchè li frequenti regolarmente.

(*È approvato*).

ART. 5.

Lo svolgimento dei corsi premilitari è normalmente affidato alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Nelle località però dove la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale non abbia potuto ancora istituire con propri organi i detti corsi, e fino a quando ciò non avvenga, l'Opera nazionale Balilla è incaricata della costituzione e svolgimento di essi a mezzo della organizzazione degli avanguardisti.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'istruzione premilitare consta di due corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo programma da stabilirsi dal Ministero della guerra.

(*È approvato*).

ART. 7.

Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1° corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.

(*È approvato*).

ART. 8.

Potranno essere tenuti a cura del Ministero dell'aeronautica e del Ministero della marina speciali corsi di istruzione premilitare diretti ad un più specifico addestramento per le rispettive Forze armate.

(*È approvato*).

ART. 9.

I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta dipendenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorità militari territoriali.

(*È approvato*).

ART. 10.

Chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 4 è punito con un'ammenda da lire 50 a lire 500.

Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nell'articolo 4, in caso di mancata regolare frequenza del corso senza giustificato motivo, nonchè i direttori di aziende o datori

di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

(È approvato).

ART. 11.

I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, siano sforiniti, per qualunque motivo, del requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali.

Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dalla legge sul reclutamento.

(È approvato).

ART. 12.

L'istituzione dei corsi nelle località nelle quali ora non esistono sarà effettuata gradatamente secondo le disponibilità di bilancio.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procediamo ora alla discussione degli articoli dell'altro disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito:

ART. 1.

La ferma ordinaria di leva è di 18 mesi.

Le ferme minori sono di primo, secondo e terzo grado, rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi. Esse possono essere attribuite agli iscritti di leva arruolati, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli seguenti.

La concessione delle ferme minori è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sforinito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge sulla obbligatorietà della istruzione premilitare, dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore.

(È approvato).

ART. 2.

Il ministro della guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facoltà di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverrà seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge.

Egli ha pure facoltà di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di 3° grado (tre mesi).

(È approvato).

ART. 3.

In tempo di guerra, tutti indistintamente gli iscritti arruolati sono assegnati alla ferma ordinaria.

(È approvato).

ART. 4.

Hanno titolo alla ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1°) Primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.

2°) Figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare.

3°) Figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo.

4°) Figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale, abbia una o più figlie viventi.

5°) Figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi.

6°) Figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi.

7°) Figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età.

8°) Figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi.

9°) Figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi.

10°) Figlio unico superstite di madre vedova.

11°) Nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni.

12°) Nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni.

13°) Nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.

14°) Nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.

15°) Primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni.

16°) Fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia.

17°) Orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni.

18°) Orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

19°) Orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni.

20°) Figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare.

21°) Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare.

22°) Figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

23°) Fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20°, 21°, 22° e 23° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

(È approvato).

ART. 5.

Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1°) Unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età.

2°) Unico nato di madre vedova.

3°) Figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

4°) Fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

5°) Nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni.

6°) Nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.

7°) Figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano iscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18,000.

8°) Figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano iscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a lire 18.000.

9°) Primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente.

10°) Inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria.

11°) Figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare.

12°) Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare.

13°) Militare ammogliato con prole.

14°) Fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio Esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

15°) Fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti ser-

vizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3° e 4° del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

(È approvato).

ART. 6.

Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli iscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1°) Fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15° dell'articolo 5 e che abbia prestato o prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

2°) Fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio Esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

3°) Fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° del presente articolo e che abbia prestato o prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

(È approvato).

ART. 7.

La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, può essere accordata ad un fratello consanguineo, purchè il militare sia tuttora ascritto al Regio Esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o prestato servizio con ferma ordinaria.

È produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purchè avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo articolo 9.

(È approvato).

ART. 8.

L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2° dell'articolo 4; 10°, 14° e 15° dell'articolo 5; 1° e 3° dell'articolo 6 e nel caso dell'articolo 7 è soggetta a revocazione fino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui è vincolato.

(È approvato).

ART. 9.

Le assegnazioni a ferma minore devono essere richieste con atto autentico del capo famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

(È approvato).

ART. 10.

I titoli a ferma minore possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre. I titoli, che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere utilmente fatti valere entro il termine di novanta giorni.

(È approvato).

ART. 11.

L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 20°, 21°, 22° e 23° dell'articolo 4; 3°, 4°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15° dell'articolo 5 e 1°, 2° e 3° dell'articolo 6, è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di 2° o 3° grado oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio Esercito (2ª o 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).

Non si terrà conto però di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

(È approvato).

ART. 12.

Allo scopo di costituire titolo all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1°) gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2º) gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

3º) le figlie nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

(È approvato).

ART. 13.

I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati sono i seguenti:

1º) quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorre per ragione di età o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la leva stessa o successivamente, finchè il militare presti normalmente servizio alle armi;

2º) quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3º) quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

L'assegnazione a ferma minore è pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

(È approvato).

ART. 14.

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, o non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva. Egli, se arruolato, non potrà essere ascritto a ferma minore, ma dovrà compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro esso potrà essere ammesso a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento in seguito a modificazioni di famiglia.

(È approvato).

ART. 15.

Il ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

(È approvato).

ART. 16.

Sono abrogate le disposizioni relative alla partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali ai Consigli di leva ed alle Commissioni mobili.

Sono inoltre abrogati gli articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 (3º e 4º comma), 89, 106, 109 e 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito approvato con Regio decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio Esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento o di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

ART. 18.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai militari però arruolati in leve precedenti a quella della classe 1911 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per la crociera aerea transoceanica.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nello svolgimento dell'ordine del giorno, comunico alla Camera che è pervenuta al nostro Presidente la lettera seguente:

Idroscalo di Orbetello, 11 dicembre-IX

Carissimo Giuriati,

« Grazie infinite per le buone parole. Faremo tutto quanto sarà umanamente possibile per portare al di là dell'Oceano la bandiera della Patria Fascista.

« La vita nostra è piccola cosa, ma noi siamo superbi di giocarla; e lo saremo anche di gettarla per una così grande impresa.

« Viva il Partito! Viva il Duce!

« Ti abbraccio, tuo

« ITALO BALBO ».

(I ministri ed i deputati sorgono in piedi — Vivissimi generali applausi).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 739-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 751-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 753-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 754-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassa-

zione delle liberalità a favore di istituti stranieri.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 755-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, che accorda l'applicazione del 5 per cento per le trasmisioni tanto per atti tra vivi che per causa di morte a favore di Enti stranieri sedenti all'estero con scopi di beneficenza, istruzione ed educazione e semprechè esista reciprocità di trattamento con lo Stato al quale l'Ente appartiene ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 680-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930).

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 622-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, che ha dato esecuzione ai seguenti atti internazionali, stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja 1929-30, Parigi, 1930):

1º) Accordo del 30 agosto 1929 relativo alle Commissioni di conciliazione franco-germanica e belgo-germanica istituite con i Trattati di Locarno;

2º) Protocollo in data 31 agosto 1929 e suoi annessi concernenti l'approvazione di massima del Rapporto degli esperti, il regolamento di diverse questioni relative alla sua applicazione e la costituzione di vari Comitati destinati a prepararne l'esecuzione;

3º) Accordo del 20 gennaio 1930, e relativi annessi con la Germania;

4º) Accordo con l'Austria in data 20 gennaio 1930;

5º) Accordo con la Bulgaria, in data 20 gennaio 1930 e dichiarazione annessa;

6º) Accordo relativo alle obbligazioni ungheresi risultanti dal Trattato del Trianon,

con relativi allegati parafati, stipulato il 20 gennaio 1930;

7º) Accordo in data 20 gennaio 1930 con la Cecoslovacchia;

8º) Convenzione concernente la « Banque des Règlements internationaux » con annesso statuto della Banca medesima, stipulata il 20 gennaio 1930;

9º) Accordo 20 gennaio 1930 relativo al « memorandum » aggiunto al Rapporto degli esperti del 7 giugno 1929;

10º) Accordo 20 gennaio 1930 fra le Potenze creditrici della Germania;

11º) Accordo fra le Potenze creditrici dell'Austria, Ungheria, Bulgaria e per il debito di liberazione stipulato il 20 gennaio 1930;

12º) Accordo relativo alla mobilitazione di una frazione della parte non differibile delle annualità del « Nuovo Piano » in data 20 gennaio 1930;

13º) Scambio di lettere relativo all'Accordo tedesco-americano in data 20 gennaio 1930;

14º) Scambio di lettere relativo alle tariffe della Compagnia delle strade ferrate germaniche, in data 20 gennaio 1930;

15º) Disposizioni transitorie in data 20 gennaio 1930;

16º) Lettere in data 16 gennaio 1930 indirizzate al Presidente della Conferenza dai plenipotenziari belgi e tedeschi riguardo all'Accordo fra i rispettivi Governi per i marchi tedeschi nel Belgio;

17º) Accordo del 20 gennaio 1930 tra l'Italia e la Germania per la sistemazione definitiva delle questioni ancora insolite di cui alla parte 10 del Trattato di Versaglia, con annesso scambio di note;

18º) Accordo 20 gennaio 1930 tra l'Italia e la Bulgaria per il Tribunale arbitrale misto ed i beni, diritti ed interessi bulgari;

19º) Accordo del 20 gennaio 1930 fra l'Italia e la Bulgaria per le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra, con annessa lettera del delegato italiano;

20º) Accordo 20 gennaio 1930 fra l'Italia e la Cecoslovacchia circa il regolamento dei crediti reciproci.

21º) Accordo del 20 gennaio 1930 tra l'Italia e la Polonia per il pagamento delle spese di occupazione in Alta Slesia;

22º) Accordo 20 gennaio 1930 tra l'Italia e la Rumania relativo all'abbuono delle ultime dieci rate del credito italiano verso la Rumania, risultante dalla Convenzione 15 giugno 1926;

23º) Dichiarazioni in data 18 gennaio 1930 dei delegati italiano, britannico, fran-

cese e giapponese relative all'oro di cui agli articoli 116 e 259 del Trattato di Versaglia; 24°) Scambio di note in data 19 gennaio 1930 tra l'Italia e l'Austria per i buoni « relief »;

25°) Lettera in data 20 gennaio 1930 del ministro delle finanze francese, con la quale il Governo francese garantisce al Governo italiano il pagamento integrale di 37 annualità di marchi germanici tre milioni e cinquecento mila ognuna;

26°) Accordi di Parigi del 28 aprile 1930 concernenti le questioni ungheresi e annessi relativi agli Accordi medesimi, stipulati in esecuzione dell'Accordo di cui al n. 6 del presente articolo ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo alla approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonché degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonché degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 637-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, che dà esecuzione ai seguenti Atti internazionali stipulati a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 febbraio 1930:

1°) Trattato di commercio e navigazione, con Protocollo finale;

2°) Scambio di note riflettenti l'articolo 12, paragrafo a) del Trattato di cui al n. 1;

3°) Scambio di note concernenti il regime delle società;

4°) Protocollo concernente materia ferroviaria;

5°) Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni;

6°) Convenzione sanitaria veterinaria con Protocollo finale;

7°) Scambio di note contemplanti un Accordo in materia di certificati d'origine ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 586-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche, con la seguente modificazione:

« All'articolo 5 è sostituito il seguente:

« ART. 5. — Entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le Amministrazioni statali, autarchiche e parastatali, presso le quali sia istituito un ufficio di statistica, dovranno provvedere alla sistemazione della direzione del servizio statistico, in conformità delle nuove disposizioni.

« In attesa che le disposizioni stesse abbiano completa applicazione, gli Enti tenuti alla osservanza delle medesime, potranno

affidare incarichi a persone fornite di titoli per l'ammissione agli esami di abilitazione ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ».

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 757-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Saluto al Presidente.

BAISTROCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI. Onorevoli camerati, non vi sorprendete se alla fine di una così lunga e movimentata discussione prendo la parola. Desidero, appunto perchè il Presidente nostro amatissimo ha lasciato l'aula, porgergli a nome vostro, sicuro interprete del vostro pensiero e dei vostri sentimenti, il nostro saluto affettuoso, devoto, pieno di ammirazione. (*Applausi*).

Giovanni Giuriati è per noi l'esponente significativo del Regime che marcia rapido

e sicuro verso mete immancabili; Giovanni Giuriati è il fascista della vigilia e il combattente magnifico.

Camerati! Non sia discaro a voi che io ricordi che pochi giorni fa, a Venezia, celebrava la sua festa il 71° Fanteria, uno dei reggimenti più eroici della guerra, il quale porta scritto sulla sua bandiera tre nomi che fanno fremere di orgoglio tutti i combattenti: Lenzuolo bianco, Oslavia, Sabotino, e che era comandato da Giuseppe Giuriati, fratello di Giovanni.

Il 71° Fanteria, che ad Oslavia perse quasi tutti i suoi gregari e 50 ufficiali, ebbe come comandante la 7^a compagnia Giovanni Giuriati, il quale all'attacco delle posizioni meridionali di quota 188, si lanciò per primo, trascinando i suoi fanti, e portando il secondo battaglione sulle disputate posizioni.

Camerati! Quando come Presidente della Camera, come Segretario del Partito si ha un uomo che ha qualità così elette, noi fascisti, combattenti, dobbiamo esserne fieri.

Onorevole vice-presidente Buttafocchi, portate a Giovanni Giuriati, nostro camerata, nostro Capo, l'espressione dei nostri sentimenti, dite a lui che noi deputati, fascisti e combattenti siamo fieri di lui! Evviva Giovanni Giuriati! (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

GAZZERA, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Il Governo si associa.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — I membri del Governo e i deputati si alzano*). Onorevoli camerati! Mi sentirò onorato di rendermi interprete presso il nostro amato Presidente dei sentimenti affettuosi espressi dall'onorevole camerata Baistrocchi, sentimenti che i vostri applausi dimostrano che sono condivisi da noi tutti. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

Per gli auguri alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Procedo al sorteggio dei nomi dei nove deputati, i quali, insieme con l'Ufficio di Presidenza, si recheranno al Quirinale per porgere alle Loro Maestà gli auguri della Camera per il nuovo anno.

(*Segue il sorteggio*).

La Commissione risulta composta degli onorevoli camerati Maresca, Roncoroni, Ferretti Piero, Di Belsito, Arcangeli, Misciatelli, Martelli, Barbaro e Vaselli.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Nuove norme sulla censura teatrale; (700)

Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili; (717)

Obbligatorietà della istruzione premilitare; (737)

Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito; (738)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali; (739)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate. (751)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici; (753)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale. (754)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri; (755)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate; (680)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento

completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930); (622)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo alla approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonchè degli atti aggiuntivi stipulati alla stessa data; (637)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche; (586-c)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ». (757)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Nuove norme sulla censura teatrale: (700)

Presenti e votanti	271
Maggioranza	136
Voti favorevoli	271
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili: (717)

Presenti e votanti	271
Maggioranza	136
Voti favorevoli	271
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Obbligatorietà della istruzione premilitare: (737)

Presenti e votanti	271
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito: (738)

Presenti e votanti	271
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali: (739)

Presenti e votanti	271
Maggioranza	136
Voti favorevoli	271
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate: (751)

Presenti e votanti	271
Maggioranza	136
Voti favorevoli	271
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici: (753)

Presenti e votanti	271
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale: (754)

Presenti e votanti	271
Maggioranza	136
Voti favorevoli	270
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Basile — Bennati — Berta — Bette — Biagi — Biancardi — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Buttafochi.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Cardonna — Carapelle — Cardella — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Ceci — Chiarini — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Farinacci — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Forti — Foschini — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaddi-Pepoli — Gangitano — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giarratana — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Grandi — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori.

Jannelli — Josa.

Landi — Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Messina — Mezzetti — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Negrini.

Oggianu — Olmo — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio —

Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierazzi — Pirrone — Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Ràschì — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Ridolfi — Righetti — Riolo — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Solmi — Stame — Starace Achille — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tullio.

Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Viglino — Vinci.

Sono in congedo:

Bartolini — Bruni.

Chiesa.

Ducrot.

Fantucci — Felicioni — Fossa.

Marghinotti — Monastra — Moretti — Muscatello.

Ungaro.

Sono ammalati:

Bianchi — Bianchini.

Ceserani.

De Cristofaro — Diaz — Donzelli.

Lualdi.

Maggio Giuseppe — Manganelli — Melchiori.

Olivetti.

Zugni Tauro.

Assenti per ufficio pubblico:

Angelini.

Belluzzo — Borgo.

Calza Bini — Cantalupo — Cariolato — Catalani — Chiarelli — Clavenzani Coselschi.

Durini.

Fabbrici.

Garelli — Giardina — Gnocchi.

Imberti.

Molinari.

Porro.

Raffaelli — Rossi.

Santini.

Tarabini — Tredici — Tumedei.

Valery.

Risultato della seconda votazione segreta.

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri (755)

Presenti e votanti 268

Maggioranza 135

Voti favorevoli 268

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (680)

Presenti e votanti 268

Maggioranza 135

Voti favorevoli 267

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930): (622)

Presenti e votanti 268

Maggioranza 135

Voti favorevoli 267

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo alla approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonché degli atti aggiuntivi stipulati alla stessa data: (637)

Presenti e votanti 268

Maggioranza 135

Voti favorevoli 267

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente

norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche: (586-c)

Presenti e votanti	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	268
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la Convenzione stipulata il 4 ottobre 1930, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale »: (757)

Presenti e votanti	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	268
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alesandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Basile — Bennati — Berta — Bette — Biagi — Biancardi — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Buttafocchi.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cardella — Cartoni — Carusi — Casalini — Casella — Castellino — Ceci — Chiarini — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo — Cristini — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Farinacci — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Forti — Foschini — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaddi-Pepoli — Gangitano — Gargioli — Genovesi — Geremica — Gervasio — Gianturco — Giarratana — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Grandi — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Igliori.

Jannelli — Josa.

Landi — Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marucci — Marelli — Marescalchi — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Messina — Mezzetti — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Negrini.

Oggianu — Olmo — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierazzi — Pirrone — Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Raschi — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Ridolfi — Righetti — Riolo — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Salvo Pietro — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Solmi — Stame — Starace Achille — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tullio.

Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Viglino — Vinci.

Sono in congedo:

Bartolini — Bruni.

Chiesa.

Ducrot.

Fantucci — Felicioni — Fossa.

Marghinotti — Monastra — Moretti — Muscatello.

Ungaro.

Sono ammalati:

Bianchi — Bianchini.
Ceserani.
De Cristofaro — Diaz — Donzelli.
Lualdi.
Maggio Giuseppe — Manganelli — Melchiori.
Olivetti
Zugni Tauro.

Assenti per ufficio pubblico:

Angelini.
Belluzzo — Borgo.
Calza Bini — Cantalupo — Cariolato — Catalani — Chiarelli — Clavenzani Coselschi.
Durini.
Fabbrici.
Garelli — Giardina — Gnocchi.
Imberti.

Molinari.
Porro.
Raffaelli — Rossi.
Santini.
Tarabini — Tredici — Tumedei.
Valery.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, la Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 20.30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI